SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 8 aprile 2014 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Presidenza del consiglio dei ministri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 aprile 2014, n. **58**.

Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità di adottare misure d'urgenza volte a garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico sull'intero territorio nazionale;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more della rinnovazione e del completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, disposizioni finalizzate a consentire la continuità dell'esercizio delle funzioni dirigenziali, in via transitoria e nelle sedi di assegnazione, dai soggetti già dichiarati vincitori delle medesime procedure concorsuali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni in cui non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica

1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale, nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole

1. Al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

14G00074
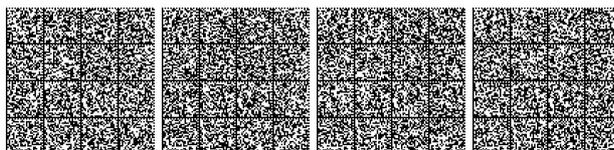
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. **59**.

Regolamento di organizzazione del Ministero della salute.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare gli articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, e in particolare gli articoli 15 e 18;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 2: comma 10, che prevede la riorganizzazione delle amministrazioni per le quali sono stati adottati i provvedimenti di riduzione della dotazione organica ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo; comma 10-*ter*, secondo il quale «Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-*quinquies*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di aver vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.»;

Visto l'articolo 1, comma 406 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha disposto la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui al citato articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 95 del 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, con il quale è stata rideterminata in riduzione, tra l'altro, la dotazione organica del Ministero della salute, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;

Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi del quale, le amministrazioni che hanno provveduto a effettuare la riduzione delle dotazioni organiche devono adottare i propri regolamenti di organizzazione entro il termine massimo del 31 dicembre 2013, e che il termine previsto dal citato articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 95 del 2012, è differito al 31 dicembre 2013;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, ai sensi del quale il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013 si intende rispettato dai Ministeri che entro la medesima data trasmettano al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che prevede che gli assetti organizzativi definiti con il predetto provvedimento, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante istituzione del Comitato di supporto strategico degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 1, commi 82 e 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni statali di regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale e quelle in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto l'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che nel mantenere al Ministero della salute le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante accentra le stesse presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera con riduzione di una unità della dotazione organica dei dirigenti di II fascia del Ministero;

Vista la proposta formulata dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro della salute, d'ordine del Ministro, con nota del 23 dicembre 2013, prot. n. 7211-P, ai fini del-

la predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Dicastero ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, e successive modificazioni;
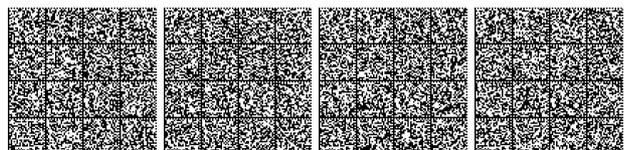
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero della salute, sono state informate le Organizzazioni sindacali nella riunione tenutasi in data 18 dicembre 2013;

Visto l'articolo 2, comma 10-*ter*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, e successive modificazioni, che prevede la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi della medesima norma;

Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con: *a)* i compiti e le funzioni attribuite al Ministero della salute dalla normativa vigente; *b)* i criteri contenuti nell'articolo 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 95 del 2012; *c)* la nuova dotazione organica, come rideterminata dal menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e modificata in attuazione dell'articolo 1, comma 233 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; *d)* l'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, secondo cui gli assetti organizzativi definiti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Ritenuto pertanto, per la suddetta motivazione, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Organizzazione del Ministero della salute

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero della salute di seguito denominato «Ministero».

2. Il Ministero della salute, si articola in dodici Direzioni generali coordinate da un Segretario generale, le quali assumono le seguenti denominazioni:

a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;

b) Direzione generale della programmazione sanitaria;

c) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;

d) Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico;

e) Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

f) Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure;

g) Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;

h) Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;

i) Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica;

l) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;

m) Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali;

n) Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

3. Le direzioni generali, che svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonché ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero dalla vigente normativa, provvedono altresì, secondo le rispettive competenze, ai compiti in materia di contenzioso e alle attività connesse all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica e alla stipulazione di contratti, assumendone le rispettive responsabilità. Il coordinamento del contenzioso afferente a più direzioni è assicurato dal segretario generale.

4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.

5. In caso di assenza o impedimento del segretario generale le funzioni vicarie sono conferite a uno dei direttori generali. In caso di assenza o impedimento di un direttore generale, sono conferite a un dirigente di seconda fascia della propria direzione.

6. Presso il Ministero opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, di seguito denominata «Conferenza», la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attività di più direzioni e può formulare proposte al Ministro della salute, di seguito «Ministro», per l'emanazione di indirizzi e direttive. La conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonché in materia di coordinamento delle attività informatiche. Elabora altresì proposte per la realizzazione e pianificazione delle attività del Centro polifunzionale per la salute pubblica. La conferenza si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria su richiesta del segretario generale o di almeno due direttori generali. La Conferenza si riunisce inoltre su richiesta del Ministro. La conferenza, quando non sia presente il Ministro, è presieduta dal Segretario generale.

7. Presso il Ministero operano il Consiglio superiore di sanità, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, gli altri organi collegiali e gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, nonché il Comitato di supporto strategico degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
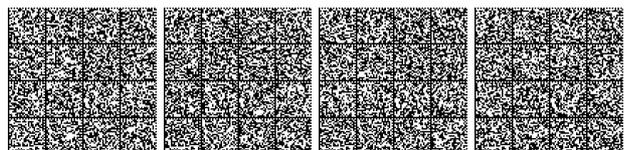
Art. 2.

Segretario generale

1. Il segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in particolare, quelle di seguito indicate: coordinamento delle attività delle direzioni generali, anche attraverso la convocazione della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima; risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali; coordinamento degli interventi delle direzioni generali in caso di emergenze sanitarie internazionali e informazione al Ministro sugli interventi svolti dalle direzioni generali conseguenti a stati di crisi, anche internazionali; coordinamento con le direzioni generali delle attività di formazione del personale sanitario; raccordo con le direzioni generali per le attività inerenti ai rapporti con le Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; formulazione, sentiti i direttori generali, di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; adozione, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, anche *ad interim*, dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali.

2. Nelle relazioni europee e internazionali il segretario generale svolge le funzioni di Chief Medical Officer o di Chief Veterinary Officer ove in possesso, rispettivamente, della professionalità medica o medico-veterinaria. Qualora non ricorra tale condizione il Ministro conferisce le anzidette funzioni a un direttore generale del Ministero in possesso della corrispondente professionalità.

3. Il segretario generale si avvale di un segretariato generale che costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e che si articola in uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 3.

Direzione generale della prevenzione sanitaria

1. La Direzione generale della prevenzione sanitaria svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica; promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili (anziani, settore materno infantile, età evolutiva, migranti, persone affette da patologie croniche e di rilievo sociale, disabili, persone non autosufficienti, persone con problemi di salute mentale); prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; prevenzione degli incidenti in ambito stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica del fenomeno delle dipendenze; prevenzione universale delle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle acque destinate al consumo umano e nell'ambiente di lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio, con particolare riguardo ai programmi organizzati di *screening*; prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia, con particolare riguardo all'integrazione sanitaria e socio-sanitaria; disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*; tutela della salute con riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie con particolare riferimento al loro impiego e alle procedure autorizzative concernenti attività riguardanti microrganismi geneticamente modificati; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; buone pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla protezione civile; disciplina delle acque minerali; coordinamento funzionale degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, fatte salve le competenze della direzione generale di cui all'articolo 10, ed esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante in Italia e all'estero (USMAF-SASN).

2. La Direzione svolge altresì attività di supporto alle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie-CCM, istituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, come riordinato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.

Art. 4.

Direzione generale della programmazione sanitaria

1. La Direzione generale della programmazione sanitaria svolge le seguenti funzioni: definizione e monitoraggio del piano sanitario nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale; analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale (di seguito, SSN) e costi *standard* in sanità; elaborazione e verifica dei dati economici relativi all'attività del SSN e aggiornamento dei modelli economici del nuovo sistema informativo sanitario; monitoraggio della spesa sanitaria e realizzazione di misure di appropriatezza ed efficienza; sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria e indicatori per la verifica dell'erogazione dei LEA; in raccordo con la direzione di cui all'articolo 13, disciplina comunitaria e accordi internazionali in materia di assistenza sanitaria; funzioni statali in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza transfrontaliera; analisi della mobilità sanitaria; programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del SSN, anche in relazione ai piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali; determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del SSN; fondi sanitari integrativi; programmazione degli interventi di valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria; monitoraggio delle schede di dimis-

sione ospedaliera; programmazione degli investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico; definizione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza; urgenza ed emergenza sanitaria (servizio 118); attuazione della normativa sulle cure palliative e terapia del dolore; verifica delle liste di attesa e interventi finalizzati alle loro riduzioni; individuazione dei principi organizzativi per lo sviluppo della telemedicina in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 5 e 11; definizione dei criteri e requisiti per l'esercizio, l'autorizzazione e l'accreditamento delle attività sanitarie; promozione e verifica della qualità e sicurezza delle prestazioni; prevenzione e gestione del rischio clinico; sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; vigilanza sulle modalità di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal SSN; studio e promozione di nuovi modelli per l'erogazione delle cure primarie e per l'integrazione socio-sanitaria; monitoraggio, anche attraverso il Nucleo SAR, e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria; supporto alle attività del Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria, compresa la verifica dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali; rapporti con la sanità militare in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 3 e 5.

Art. 5.

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN

1. La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN svolge le seguenti funzioni: disciplina delle professioni sanitarie; vigilanza sugli ordini e sui collegi degli esercenti le professioni sanitarie e segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie; riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e rapporti con l'Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli e di mobilità dei professionisti sanitari; organizzazione dei servizi sanitari territoriali, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del SSN, e relativo contenzioso; disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria; promozione della telemedicina in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 4 e 11; rapporti tra il SSN e le università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie e di formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari nonché di protocolli d'intesa per le attività assistenziali; individuazione, in raccordo con le Regioni e altre pubbliche amministrazioni, dei fabbisogni di personale del SSN e di professionisti sanitari; promozione della professionalità attraverso programmi organici di formazione permanente e di aggiornamento; rapporti con le società medico-scientifiche e loro federazioni; approvazione, in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 4 e 8, degli statuti e dei regolamenti degli enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; individuazione dei profili professionali del personale del SSN; rapporti con le professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate; attività di rappresentanza ministeriale in seno alla struttura tecnica interregionale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; rapporti con l'Aran e con il comitato di settore competente per la contrattazione riguardante il personale del SSN.

Art. 6.

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico

1. La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico svolge le seguenti funzioni: completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla sorveglianza del mercato, all'autorizzazione agli organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche; valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attività di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN; disciplina generale delle attività farmaceutiche; rapporti con l'Agenzia italiana del farmaco, anche ai fini dell'esercizio delle competenze relative ai dispositivi medici contenenti sostanze con caratteristiche di medicinali e ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della medesima Agenzia; pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario la cui diffusione è soggetta ad autorizzazione o controllo; esercizio delle competenze statali in materia di produzione, commercio e impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; collaborazione con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso compreso l'aggiornamento delle relative tabelle; esercizio delle competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi medico-chirurgici e di biocidi; esercizio delle competenze statali in materia di prodotti cosmetici e prodotti e apparecchiature usati a fini estetici.

Art. 7.

Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

1. La Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità svolge le seguenti funzioni: promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria e dei processi sperimentali per l'innovazione; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità; misurazione e valutazione dell'efficacia ed efficienza degli investimenti per la ricerca e l'innovazione in sanità; valorizzazione del talento e impulso, anche attraverso la collaborazione con altri enti italiani, esteri e internazionali, all'inserimento dei ricercatori in sanità; attività di segreteria delle sezioni di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 4, comma 1, del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 del Comitato tecnico sanitario, anche per lo svolgimento delle funzioni della ex Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; promozione e supporto alla creazione di reti di eccellenza di ricerca e di assistenza, anche attraverso l'individuazione di criteri e indicatori
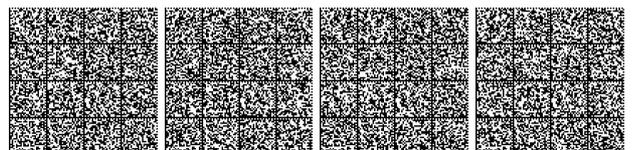
internazionalmente riconosciuti e loro inserimento nelle reti nazionali e internazionali di alta specialità e tecnologia; promozione, attraverso le sezioni del Comitato tecnico sanitario e delle reti di eccellenza di studi che offrano una visione strategica della evoluzione in sanità e delle necessità di investimento in ricerca scientifica, programmi di innovazione e formazione, per la pubblicazione di studi e diffusione dei dati sui risultati degli investimenti nella ricerca in sanità e sui relativi fabbisogni, in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 11 e 13; riconoscimento e conferma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gestione delle procedure di selezione dei direttori scientifici; promozione e sostegno delle iniziative di ricerca ad alto tasso di innovazione per il SSN; coordinamento, nel campo della ricerca e dell'innovazione in sanità, dei rapporti con gli altri Ministeri, le università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali; promozione e coordinamento delle attività di ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo; partecipazione alle attività di organismi internazionali e sovranazionali in materia di ricerca sanitaria, con sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in aderenza ai programmi dell'Unione europea; coordinamento delle attività di ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 8.

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure

1. La Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure svolge le seguenti funzioni: vigilanza, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, sull'Agenzia italiana del farmaco, sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, nonché sugli altri enti o istituti sottoposti alla vigilanza o all'alta vigilanza del Ministero secondo la normativa vigente; in raccordo con la direzione di cui all'articolo 4, cura dei rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato, le fondazioni e gli organismi ai quali partecipa il Ministero; supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero in raccordo con la direzione di cui all'articolo 14; consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi per danni da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute; contenzioso in materia di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie.

2. Il direttore generale svolge di norma le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e di responsabile per la trasparenza ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Qualora ricorrano esigenze organizzative o ragioni di opportunità, il Ministro può nominare per tali funzioni un altro dirigente di I fascia ovvero, se necessario, di II fascia dei ruoli del Ministero.

Art. 9.

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

1. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali; attività del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi; sanità e anagrafe degli animali; controllo delle zoonosi; tutela del benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria; igiene e sicurezza dell'alimentazione animale; farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria, farmaci, materie prime e dispositivi per uso veterinario; gestione del rischio nelle materie di competenza; controllo delle importazioni e degli scambi degli animali e dei prodotti di origine animale, di mangimi e farmaci veterinari, di materie prime per mangimi e per farmaci veterinari; coordinamento funzionale, in raccordo con la direzione generale di cui all'articolo 10 per quanto di competenza, degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e dei posti di ispezione frontalieri (UVAC-PIF); accertamenti, *audit* e ispezioni nelle materie di competenza; attività operativa nei rapporti con le istituzioni e organismi europei e internazionali.

2. La direzione generale cura, in raccordo con la direzione di cui all'articolo 10, il coordinamento e il finanziamento delle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali nonché il coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario e relativa promozione. La direzione assicura altresì il funzionamento del Comitato di supporto strategico degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 10.

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

1. La Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione svolge le seguenti funzioni: igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari; piano nazionale integrato, piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all'importazione di alimenti; gestione del rischio nel settore di competenza, gestione del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi; zoonosi a trasmissione alimentare; esercizio delle competenze statali in materia di nutrizione, alimenti per gruppi specifici di popolazione, alimenti addizionati, alimenti
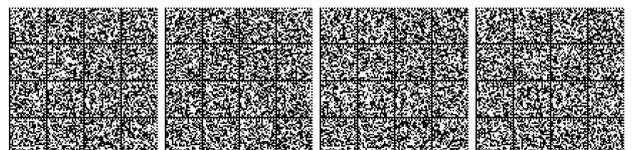
funzionali, integratori alimentari, prodotti di erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale; aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti, alimenti geneticamente modificati, additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti biologici, chimici e fisici della catena alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; prodotti fitosanitari e connesse attività di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e all'impiego; sottoprodotti di origine animale; accertamenti, *audit* e ispezioni nelle materie di competenza; organizzazione del sistema di *audit* per le verifiche dei sistemi di prevenzione concernenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria in raccordo con la direzione di cui all'articolo 9; promozione dell'attività di esportazione e connesse attività di certificazione; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione; coordinamento con i laboratori per il controllo degli alimenti; attività operativa nei rapporti con le istituzioni e gli organismi dell'unione europea e internazionali.

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni la direzione si avvale, per la parte di competenza e in raccordo con le direzioni generali di afferenza, degli uffici periferici veterinari (UVAC-PIF) e degli uffici periferici di sanità (USMAF-SASN).

Art. 11.

Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica

1. La Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica svolge le seguenti funzioni: promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli *open data* e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonché all'accessibilità ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4; coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con acquisizione dei necessari beni e servizi a esclusione di quelli relativi alla fonia, consegnatario dei beni informatici; indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; sviluppo e gestione tecnica del portale *internet* istituzionale e sviluppo e gestione della rete *intranet*; gestione di osservatori e centri di documentazione; attività e funzioni dell'Ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, incluse l'analisi e la diffusione dei dati relativi all'attività del SSN; pubblicazioni statistiche in materia sanitaria; relazione sullo stato sanitario del Paese; individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e del Ministero in raccordo con le altre direzioni generali; coordinamento dell'informatizzazione concernente il Servizio sanitario nazionale; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero in raccordo con le altre direzioni generali, inclusi la protezione dei dati, la sicurezza, la riservatezza, la formazione e il monitoraggio informatico ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche nella pubblica amministrazione; promozione della digitalizzazione in ambito sanitario al fine di migliorare i servizi e ridurre i costi; attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del nuovo sistema informativo sanitario; proposte, anche in base agli indirizzi del segretario generale e in raccordo con le direzioni generali di cui agli articoli 4 e 5, in materia di strategia nazionale di sanità elettronica, ivi inclusa l'individuazione dei principi tecnici per lo sviluppo della telemedicina e del fascicolo sanitario elettronico, e relativa attuazione; integrazione dell'innovazione tecnologica nei processi sanitari; direttive tecniche per l'adozione nel Servizio sanitario nazionale dei certificati telematici, delle prescrizioni elettroniche e della digitalizzazione della documentazione sanitaria; monitoraggio, verifica ed elaborazione dei dati relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale, anche a supporto delle attività delle direzioni generali del Ministero e degli altri soggetti competenti.

2. La direzione svolge attività di supporto alle funzioni della «cabina di regia» del Nuovo sistema informativo sanitario, di cui all'accordo quadro tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 aprile 2001, n. 90.

Art. 12.

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

1. La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute è individuata quale autorità nazionale di riferimento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e svolge funzioni di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare nonché le attività di segreteria e altre attività di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, comma 7; essa assicura altresì il raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare e l'operatività della Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, in raccordo con la direzione di cui all'articolo 10.

2. La direzione svolge attività di segreteria e altre attività di supporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanità e degli altri organi collegiali operanti presso il Ministero, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia.
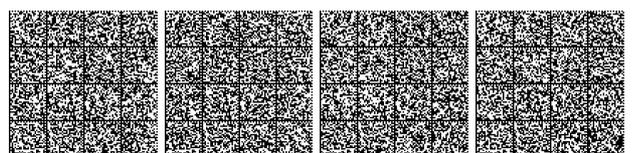
Art. 13.

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

1. La Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; rapporti con i media in relazione all'attività di comunicazione; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore; pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria; attività di promozione e formazione della cultura della comunicazione in ambito sanitario; elaborazione del piano di comunicazione annuale; attività di comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale *internet* istituzionale e dei relativi siti tematici; studi analisi e raccolte di dati e informazioni sulle attività di comunicazione e *customer satisfaction*; rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, con l'Organizzazione mondiale della sanità, con l'Organizzazione mondiale della sanità animale, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e con le altre organizzazioni internazionali o agenzie specializzate delle Nazioni Unite; promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali in materia sanitaria; svolgimento delle attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali o multilaterali del Ministero in materia sanitaria; coordinamento della partecipazione alle attività degli organismi internazionali e incontri a livello internazionale; promozione della collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; coordinamento e monitoraggio delle attività internazionali svolte dalle regioni in materia sanitaria; coordinamento, in base agli indirizzi del segretario generale, delle attività e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.

Art. 14.

Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

1. La Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio svolge le seguenti funzioni: organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici centrali e periferici del Ministero; sistemi di valutazione del personale; attuazione degli indirizzi in materia di gestione delle risorse umane, dei servizi comuni e degli affari generali svolti in gestione unificata, nonché delle direttive dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*; segreteria della Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero di cui all'articolo 1, comma 6; supporto alla realizzazione e al funzionamento del Centro polifunzionale per la salute pubblica; predisposizione e coordinamento del bilancio del Ministero; monitoraggio delle entrate e analisi della spesa; controllo di gestione; dotazioni organiche, programmazione e reclutamento del personale; mobilità esterna e interna; procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e predisposizione dei relativi contratti; sviluppo e formazione del personale; trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza del personale; servizio ispettivo interno e procedimenti disciplinari; relazioni sindacali; promozione del benessere organizzativo e del benessere psicofisico nei luoghi di lavoro; pari opportunità; servizio di prevenzione e protezione per il personale assegnato alle strutture centrali; biblioteca, ufficio relazioni con il pubblico e *front office*; programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, ivi inclusi la gestione documentale digitalizzata e la fonia, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Ministero e per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute; ufficio tecnico; ufficio economato.

Art. 15.

Uffici periferici

1. L'amministrazione periferica del Ministero è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, che esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle competenze riservate allo Stato:

a) uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN);

b) uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri (UVAC e UVAC-PIF).

Art. 16.

Posti di funzione dirigenziale e dotazione organica del personale non dirigenziale

1. Il numero dei posti di funzione dirigenziale e la dotazione organica del personale non dirigenziale come determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e come modificati dall'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono riportati nella tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 17.

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici centrali e periferici e delle funzioni di livello dirigenziale non generale, nel numero di 101 posti di funzione, nonché alla definizione dei loro compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con uno o più decreti ministeriali di
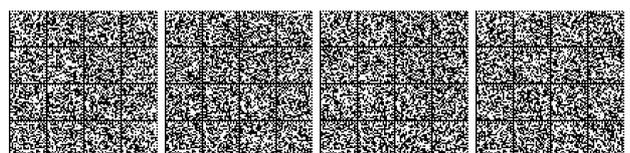
natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dall'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro della salute, con il medesimo decreto o con successivo decreto, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonché, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. I provvedimenti di cui al presente comma saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con i decreti di cui al comma 1, nell'ambito del contingente indicato, sono individuati per l'amministrazione periferica del Ministero di cui all'articolo 15, fino a un massimo di 22 uffici dirigenziali non generali, con unificazione delle previgenti strutture infraregionali su base regionale e interregionale.

3. Ferme restando le 2 unità dirigenziali individuate per la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2013, n. 138, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, il numero di incarichi di livello dirigenziale non generale previsti all'articolo 8, comma 3, del predetto regolamento, è ridotto da 9 a 8 unità.

Art. 18.

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso il Ministero opera l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2013, n. 138.

Art. 19.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute, è abrogato.

2. Le strutture organizzative previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n.108 del 2011 sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Fino all'adozione dei decreti di cui all'articolo 17, e alla definizione delle relative procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali, individuati con provvedimento del Ministro in relazione alle competenze prevalenti degli stessi.

4. In relazione al nuovo assetto organizzativo definito con i decreti di cui all'articolo 17, comma 1, con successivo provvedimento del Ministro saranno individuati, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni gli incarichi di direzione di struttura semplice, di natura professionale e le funzioni ispettive, di verifica e di controllo conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute.

5. Fino all'adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, all'assetto organizzativo di cui al presente decreto, il segretario generale, o un suo delegato, sostituisce i capi dipartimento nella composizione degli organismi collegiali ivi previsti. I riferimenti contenuti nella normativa vigente ai dipartimenti e alle direzioni generali di cui al precedente assetto organizzativo, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza.

6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 febbraio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'ALIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 866
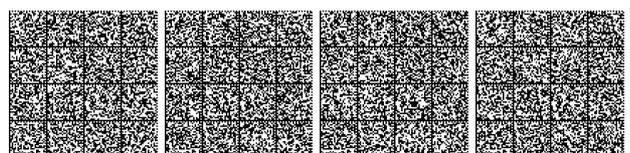
Tabella A
(Articolo 16)

Ministero della Salute
Dotazione organica complessiva del personale

Dirigente I fascia	**13**
Dirigente II fascia	**111 ***
Dirigenti professionalità sanitarie	**247**

PERSONALE DEL COMPARTO

AREA III	**525**
AREA II	**794**
AREA I	**9**
Totale	**1.699**

* di cui due presso la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

e otto presso gli Uffici della diretta collaborazione del Ministro.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Gli articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) recitano:

«Art. 47-*bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero della salute.

2. Nell'àmbito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero, con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Art. 47-*ter (Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.

b-*bis*) monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.

Art. 47-*quater (Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'art. 47-*ter*.

2.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Il testo degli articoli 15 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) è il seguente:

«Art. 15 *(Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie)*. — 1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai princìpi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato.

2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.

3. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.

4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché, possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.

5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.

7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
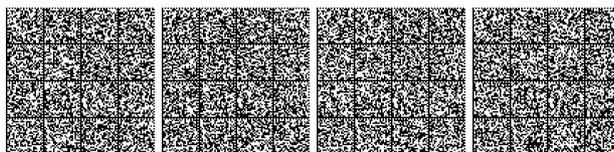
7-*bis*. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:

a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;

c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;

d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera *b)*, terzo periodo. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati.

7-*ter*. L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5.

7-*quater*. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

7-*quinquies*. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15-*septies*.

8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato dall'art. 16-*quinquies*, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale.

9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.».

«Art. 18 *(Norme finali e transitorie)*. — 1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo:

a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione;

b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;

c) le prove di esame;

d) la composizione delle commissioni esaminatrici;

e) le procedure concorsuali;

f) le modalità di nomina dei vincitori;

g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano ad essere espletati secondo la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'art. 9, L. 20 maggio 1985, n. 207.

2-*bis*. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:

a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario;

b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economico in godimento.

Il personale di cui alla lettera *b)* in possesso dell'anzianità di cinque anni nella posizione medesima è inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. Il personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello del ruolo sanitario è collocato nel secondo livello dirigenziale.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni e integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi per esigenze di carattere straordinario. In mancanza di graduatorie valide, si applica l'art. 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207, cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria.

4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135, le

università provvedono all'assunzione del personale medico ed infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di convenzioni stipulate con le regioni per l'istituzione dei relativi posti.

5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina l'impiego nel Servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati di attestazione del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti automatici atti alla individuazione del soggetto ed alla gestione dell'accesso alle prestazioni.

6-*bis*. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, abolito dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono revocati di diritto, salvo che non siano iniziate le prove di esame alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

7. Restano salve le norme previste dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 616, dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, e dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili.

9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è trasferito al Ministero della sanità.

10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle norme sul Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni preesistenti con quelle del presente decreto.».

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 reca: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute».

— Il testo dell'art. 2, commi da 1 a 5, 10 e 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 133, è il seguente:

«Art. 2 *(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

2. Le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'art. 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da *a)* a *d)* del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.

(*Omissis*);

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;

d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;

e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera *d)*, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
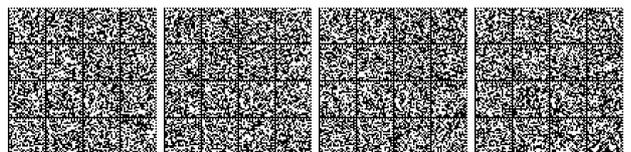
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(*Omissis*).;

10-*ter*. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-*quinquies*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».

— Si riporta il testo dell'art. 23-*quinquies* del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:

«Art. 23-*quinquies (Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali)*. — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al 20 per cento della indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente articolo;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto art. 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'art. 23-*quater* del presente decreto.

1-*bis*. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia contabile ed organizzativa, adegua le politiche assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente non superiore a 1 su 15.

1-*ter*. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1, lettere *a)*, numero 1), e *b)*, si applicano anche agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con riferimento ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.

2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di rinnovo di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in deroga all'art. 10, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;

c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma:

1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;

2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane;

3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità è trasferita, con il relativo assetto organizzativo e l'attuale titolare, al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il Dipartimento delle finanze esercita le competenze in materia di comunicazione relati-

va alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano con le modalità e con la decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10-*ter*, del presente decreto.

7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle società di cui al comma 7.».

— I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) recitano:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-*bis*);

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.».

— Il comma 406 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), recita:

«Art. 1. — (*Omissis*).

406. Il termine di cui all'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 28 febbraio 2013.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 reca: «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

— Il comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) reca:

«Art. 2 *(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)*. — (*Omissis*).;

7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso art. 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013.».

— Il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) reca:

«Art. 1 *(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)*. — (*Omissis*).;

6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'art. 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.».

— L'art. 3 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:

«Art. 3 *(Disposizioni generali)*. — 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:

a) i dipartimenti;

b) le direzioni generali.
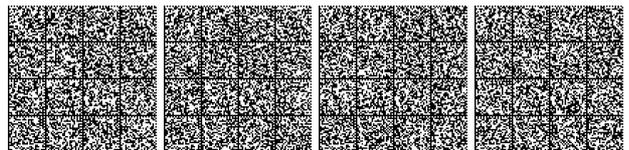
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'art. 4.».

— L'art. 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) reca:

«Art. 13 *(Comitato di supporto strategico)*. — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute, è costituito, presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale. L'incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito.

2. Il Comitato svolge attività di supporto strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate anche le modalità di funzionamento del Comitato.».

— La legge 6 novembre 2012, n. 190 reca: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».

— I commi 82 e 84 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) recano:

«Art. 1. — (*Omissis*).;

82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».

«84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera *b)* del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.».

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, reca: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, reca: «Riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, reca: «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

— Il comma 233 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) reca:

«Art. 1. — (*Omissis*).;

233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-*bis*, 92-*ter*, 92-*quater* e 93 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il comma 3 dell'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, reca:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali - Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998)*. — (*Omissis*).;

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.».

— L'art. 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:

«Art. 6 *(Il Segretario generale)*. — 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— Il comma 1 dell'art. 4 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, reca:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità - Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998)*. — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.».
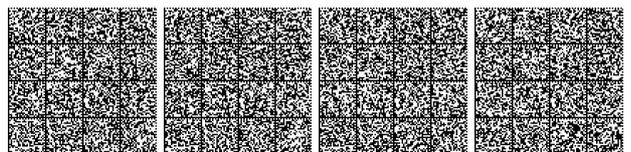
— L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», reca:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'àmbito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'àmbito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'àmbito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, reca «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

— Il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, reca:

«Art. 1. — 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;.».

— L'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, reca:

«Art. 9. — 1. Il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) esercita le funzioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e di cui al decreto del Ministro della lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 settembre 2008, recante ulteriori modifiche al decreto del Ministro della salute 1° luglio 2004, recante disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), nonché le altre attribuitegli dalla normativa vigente.

2. Gli organi del CCM sono i seguenti:

a) il Comitato strategico;

b) il Comitato scientifico permanente;

c) il Direttore operativo.

3. I componenti del Comitato strategico e del Comitato scientifico permanente sono nominati con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del CCM, salvo revoca, e possono essere riconfermati. Il Direttore generale della prevenzione sanitaria è il Direttore operativo del CCM e ricopre tale incarico fino alla scadenza del termine di durata del CCM.

4. Il Comitato strategico è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:

a) il coordinatore degli assessori regionali alla sanità con funzioni di vicepresidente;

b) due assessori regionali alla sanità, nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni;

c) i Capi Dipartimento del Ministero della salute;

d) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

e) il Direttore operativo del CCM;

f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

g) il Presidente dell'Istituto superiore di sanità;

h) il Presidente del Consiglio superiore di sanità.

5. Il Ministro della salute può, altresì, chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato strategico i direttori generali di volta in volta competenti per la materia trattata.

6. Il Ministro della salute può invitare degli esperti a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

7. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni:

a) definisce le priorità di intervento;

b) adotta il programma annuale di attività del CCM, unitamente al piano finanziario, da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato;

c) approva la relazione sull'attività svolta dal CCM nell'anno precedente;

d) definisce le linee generali sulla diffusione delle informazioni e sull'attività di aggiornamento e di formazione.

8. Il Comitato scientifico permanente del CCM è così composto:

a) il direttore della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, che lo presiede;

b) tre esperti designati dal Ministero della salute;

c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Comitato scientifico permanente si può avvalere di sottocomitati scientifici di progetto, istituiti con decreto del Ministro della salute, su proposta del direttore operativo del CCM.

10. Il Comitato scientifico permanente svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere sulla proposta del programma annuale di attività del CCM;

b) approva i progetti predisposti dal Direttore operativo del CCM di attuazione del programma annuale di attività, salvo che non sia costituito apposito sottocomitato scientifico di progetto.

11. Il Direttore operativo svolge le seguenti funzioni, per le materie di competenza del CCM:

a) predispone la proposta di programma annuale di attività del CCM, unitamente al piano finanziario;

b) formula proposte di progetti di attuazione del programma annuale di attività;

c) predispone la relazione sull'attività svolta dal CCM nell'anno precedente;

d) assicura il raccordo con le strutture regionali competenti, con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle Regioni e Province autonome;

e) assicura il costante raccordo con i competenti uffici ministeriali;

f) attiva sistemi di indagini rapide nazionali per specifiche tematiche di salute e collabora su richiesta delle Regioni a situazioni epidemiologiche di emergenza sanitaria;

g) promuove la cooperazione e la collaborazione con organizzazioni europee ed internazionali;
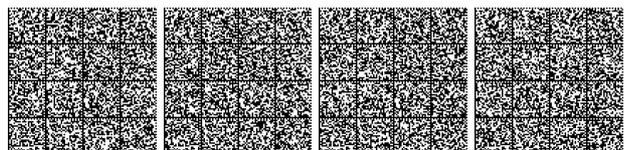
h) collabora alla costruzione di reti di sorveglianza *ad hoc* ed alla realizzazione dei programmi di formazione e ricerca su indicazione del Comitato strategico;

i) predispone programmi specifici di aggiornamento e formazione del personale;

l) cura la restituzione delle informazioni epidemiologiche aggregate e la diffusione capillare dei documenti e delle iniziative.

12. Per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate, il Direttore operativo si avvale anche del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il CCM.».

Note all'art. 4:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 si veda in note alle premesse.

— L'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), reca:

«Art. 9-*bis (Sperimentazioni gestionali)*. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:

a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento;

c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;

d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;

e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona;

f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.

4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.».

Note all'art. 5:

— Il comma 12 dell'art. 4 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca:

«Art. 4 *(Aziende ospedaliere e presìdi ospedalieri)*. — (*Omissis*).;

12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presìdi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presìdi sono adeguati, per la parte compatibile, ai princìpi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanità.».

— Il comma 9 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), reca:

«Art. 4 *(Assistenza sanitaria)*. — (*Omissis*).;

9. È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.».

— Il comma 27 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), reca:

«Art. 52 *(Razionalizzazione della spesa sanitaria)*. — (*Omissis*).;

27. Sostituisce il comma 9 dell'art. 4, legge 30 dicembre 1991, n. 412.».

Note all'art. 7:

— Le lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 4 del citato d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, recano:

«Art. 4 *(Articolazione del Comitato tecnico-sanitario)*. — 1. Il Comitato tecnico-sanitario si articola nelle seguenti sezioni:

(*Omissis*).;

c) sezione per la ricerca sanitaria;

d) sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni;.».

Note all'art. 8:

— L'art. 1, comma 7 della citata legge 6 novembre 2012, n. 190, reca:

«Art. 1 *(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)*. — (*Omissis*).;

7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.».

— L'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), reca:

«Art. 43 *(Responsabile per la trasparenza)*. — 1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito "Responsabile", e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
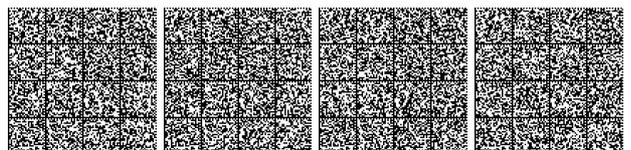
2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.».

Note all'art. 11:

— Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, reca: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, reca: «Codice dell'amministrazione digitale.».

— La legge 9 gennaio 2004, n. 4, reca: «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici».

— L'art. 17 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca:

«Art. 17 *(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera *e)*;

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.

1-*bis*. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

1-*ter*. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera *c)*, con le modalità di cui all'art. 51.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 13:

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni».

Note all'art. 17:

— L'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, reca:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).;

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

(*Omissis*).;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— I commi 4 e 4-*bis*, dell'art. 4, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recano:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — (*Omissis*).;

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».

— L'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, reca:

«Art. 11 *(Struttura tecnica per la misurazione della performance)*. — 1. Presso l'Oiv opera la Struttura tecnica per la misurazione della performance, di seguito "Struttura tecnica", con funzioni di supporto all'Oiv per lo svolgimento delle sue attività.

2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, ed è individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

3. Alla Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale, non superiore a dieci unità, di cui non più di due dirigenti di seconda fascia, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla Struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. I compensi accessori spettanti al personale di cui al comma 3 sono determinati, su proposta dell'Oiv, nella misura e con le modalità stabilite nell'art. 9, commi 4 e 5, per il corrispondente personale degli Uffici di diretta collaborazione.».

Note all'art. 18:

— L'art. 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca:

«Art. 14 *(Organismo indipendente di valutazione della performance)*. — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
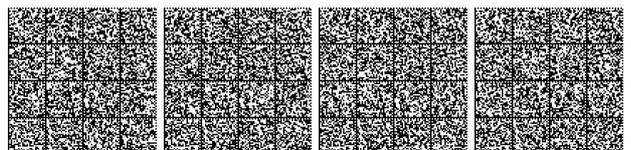
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'art. 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'art. 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera *c)*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera *g)*, e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'art. 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 19:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, si veda nelle note alle premesse.

14G00073

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 2014.

Controllo della Corte dei conti sulla «Società Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria»;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto l'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, per il quale il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 19 aprile 1962, in particolare per ciò che attiene l'esercizio del controllo sulla gestione finanziaria esercitato dalla Corte dei conti, previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, nei confronti degli enti al cui patrimonio lo Stato contribuisce con apporti di capitale;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 28 dicembre 1993, in base alla quale, la formulazione letterale di «ente pubblico» contenuta nell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 è estendibile alle gestioni gravanti sul bilancio dello Stato, prescindendo dalla veste giuridica di volta in volta formalmente attribuita e quindi anche alle società in mano pubblica (con partecipazione esclusiva, maggioritaria o prevalente);

Visto l'art. 14, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto la costituzione della società a responsabilità limitata «Istituto Luce- Cinecittà», avvenuta con atto notarile dell'11 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 aprile 2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 17 luglio 2013, registro n. 10, foglio n. 353, con cui si è perfezionato il trasferimento di risorse umane, strumentali, patrimoniali e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società «Cinecittà Luce S.p.A.» alla società «Istituto Luce - Cinecittà s.r.l.»;

Preso atto che con riguardo a Istituto Luce- Cinecittà s.r.l. si configura la fattispecie tipica dell'apporto statale al patrimonio in capitale, in quanto la predetta società è partecipata in misura totalitaria dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuti pertanto sussistenti i requisiti di cui al predetto art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259;

Considerata la necessità di adottare il provvedimento di sottoposizione al controllo, previsto dall'art. 3 della medesima legge;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

La «Società Istituto Luce - Cinecittà s.r.l.» è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Roma, 7 gennaio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2014, n. 665

14A02761

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 2014.

Controllo della Corte dei conti sulla società «Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni - InvImIt SGR S.p.a.».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria»;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto l'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 per il quale il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 19 aprile 1962, in particolare per ciò che attiene l'esercizio del controllo sulla gestione finanziaria esercitato dalla Corte dei conti, previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, nei confronti degli enti al cui patrimonio lo Stato contribuisce con apporti di capitale;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 28 dicembre 1993, in base alla quale, la formulazione letterale di «ente pubblico» contenuta nell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 è estendibile alle gestioni gravanti sul bilancio dello Stato, prescindendo dalla veste giuridica di volta in volta formalmente attribuita e quindi anche alle società in mano pubblica (con partecipazione esclusiva, maggioritaria o prevalente);

Visto l'art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, recante «disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare», il quale prevede, in particolare, al comma 1 che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è costituita una società di gestione del risparmio, per l'istituzione di fondi comuni d'investimento , al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare pubblico disponibile;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013, emanato ai sensi dell'art. 33, comma 1, del citato decreto legge n. 98/2011, di costituzione della società denominata «Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni» e, in forma abbreviata, InvImIt SGR S.p.A.;

Preso atto che con riguardo a InvImIt SGR S.p.A. si configura la fattispecie tipica dell'apporto statale al patrimonio in capitale in quanto la predetta società è parte-

cipata in misura totalitaria dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuti pertanto sussistenti i requisiti di cui al predetto art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259;

Considerata la necessità di adottare il provvedimento di sottoposizione al controllo, previsto dall'art. 3 della medesima legge;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

La società «Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni - InvImIt SGR S.p.A.-» è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Roma, 7 gennaio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2014, n. 666

14A02762

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2014.

Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex AGES, al trattenimento in servizio di n. 11 unità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche;

Visto il sopra richiamato art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, e, in particolare, l'art. 14, comma 6, che dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali siano autorizzate con le modalità di cui al sopra richiamato art. 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, per un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ed in particolare l'art. 9, comma 31, il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»;

Visto l'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che introduce nuove disposizioni con riguardo ai trattamenti pensionistici;

Vista la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, registrata dalla Corte dei conti il 18 maggio 2012, reg. n. 4 - foglio n. 313, avente ad oggetto «decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. "Decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» che prevede l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto;

Visto l'art. 7, comma 31-*ter*, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010 che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Mini-

stero dell'interno succeda a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo;
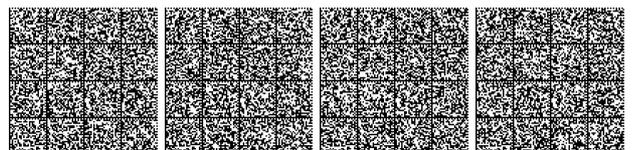
Visto il decreto interministeriale del 23 maggio 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 5 ottobre 2012, registro n. 6, foglio n. 376, recante trasferimento delle funzioni dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali al Ministero dell'Interno, adottato in attuazione dell'art. 7, comma 31-*quater* del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto l'art. 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che istituisce il Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, che formula proposta al Ministro dell'interno, fra l'altro, in merito alla definizione delle modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

Considerato che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

Visto il decreto prefettizio del 25 marzo 2013, n. 11344, con cui il Ministero dell'interno - ex AGES, nel richiedere l'autorizzazione ad assumere n. 200 segretari comunali e provinciali del quarto corso - concorso per l'accesso in carriera (COA *IV)*, comunica che, dai dati dell'albo, i segretari in servizio risultano essere, alla data del 1° marzo 2013, n. 3.442, di cui n. 3.258 titolari di sede, n. 121 in disponibilità, n. 41 in comando o in utilizzo presso altra amministrazione, n. 18 in aspettativa, n. 3 in distacco sindacale e n. 1 fuori ruolo;

Rilevato che, con il citato decreto del 25 marzo 2013, viene altresì comunicata la seguente situazione aggiornata: enti locali gestiti, pari a n. 7.792; comuni aderenti a convenzioni, pari a n. 5.798; sedi convenzionate, pari a n. 2.134; totale delle sedi da ricoprire, pari a n. 4.128; sedi con titolare, pari a n. 3.258; sedi vacanti pari a n. 870, fabbisogno pari a n. 686;

Rilevato, altresì, che nel predetto decreto del 25 marzo 2013 si comunica, fra l'altro, che nel corso degli anni 2011 e 2012 si sono verificate, rispettivamente, n. 219 e n. 138 cessazioni dal servizio, e che, conseguentemente, il numero delle unità assumibili, nella percentuale dell'80 per cento delle cessazioni, è pari a n. 175 per l'anno 2012 e n. 110 per l'anno 2013, per un totale di assunzioni effettuabili di n. 285 unità;

Vista l'autorizzazione di cui al dPCm del 18 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012, registro n. 9, foglio n. 381, con il quale il Ministero dell'interno - ex AGES veniva autorizzato a trattenere in servizio n. 19 segretari comunali e provinciali, nonché a ricostituire il rapporto di lavoro con n. 2 segretari comunali;

Visto il dPCm del 28 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013, registro n. 4, foglio n. 346, con il quale il Ministero dell'interno - ex AGES viene autorizzato a trattenere in servizio ulteriori n. 19 segretari comunali e provinciali, nonché a ricostituire il rapporto di lavoro con n. 1 segretario comunale;

Visto il dPCm del 28 giugno 2013, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2013, registro n. 6, foglio n. 342, con il quale il Ministero dell'interno - ex AGES viene autorizzato ad assumere i n. 200 unità di segretari comunali e provinciali del quarto corso - concorso per l'accesso in carriera (COA *IV)*;

Visto il dPCm del 7 novembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013, registro n. 9, foglio n. 241, con il quale il Ministero dell'interno - ex AGES viene autorizzato a trattenere in servizio ulteriori n. 10 segretari comunali e provinciali;

Ritenuto, pertanto, che il numero di assunzioni autorizzabili sulla base delle cessazioni relative all'anno 2011 è stato esaurito in relazione ai precedenti provvedimenti citati, mentre sono ancora autorizzabili assunzioni sulla base delle cessazioni dell'anno 2012, per un numero massimo pari a 34 unità, al netto di quelle autorizzate con i provvedimenti precedenti;

Visto il decreto prefettizio del 19 novembre 2013, n. 538, con cui il Ministero dell'interno - ex AGES richiede l'autorizzazione a trattenere in servizio n. 7 segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di permanenza in servizio oltre il limite d'età ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

Visto il decreto prefettizio del 27 gennaio 2014, n. 909, con cui il Ministero dell'interno - ex AGES richiede di escludere dall'elenco inviato con il decreto prefettizio del 19 novembre 2013, n. 538 il nominativo del dottor Ezio Alessandri, collocato a riposo con decorrenza 1° marzo 2014, e richiede altresì l'autorizzazione a trattenere in servizio ulteriori n. 5 segretari comunali che hanno presentato istanza di permanenza in servizio oltre il limite d'età ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

Considerato che la somma del numero dei segretari in servizio e del numero dei segretari per i quali è stata autorizzata l'assunzione è inferiore alle sedi disponibili e che i trattenimenti in servizio richiesti sono coerenti con il fabbisogno;

Visto l'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo cui il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia;

Ritenuto di aderire alle richieste del Ministero dell'interno - ex AGES, che risultano coerenti con il fabbisogno di personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, concernente «Delega di funzio-

ni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pubblica amministrazione e semplificazione al Ministro senza portafoglio On. le Gianpiero D'Alia»;
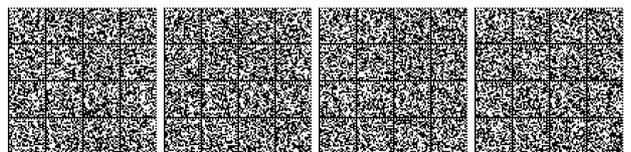
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato a trattenere in servizio n. 11 unità di segretari comunali e provinciali, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

2. Si precisa che gli oneri connessi ai trattenimenti in servizio di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali i segretari prestano servizio, in qualità di titolari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2014

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'ALIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2014, n. 728

14A02760

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 2014.

Riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che prevede che le Regioni e le Province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'art. 3, del medesimo decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» pari a € 5.630.388.694,20 per l'anno 2013 e € 625.598.743,80 per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, così come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Visto l'art. 13, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che prevede l'incremento di € 7.218.602.175,20 della dotazione per l'anno 2014 del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al citato art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., per far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

Visto il successivo comma 9 del medesimo art. 13, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la distribuzione dell'incremento di cui al predetto comma 8 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», e sono fissati,

in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm. ii., i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle maggiori risorse alle Regioni e agli enti locali, ivi inclusi le Regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo nell'anno 2013.

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 che ripartisce il suddetto incremento della dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» tra le Sezioni che lo compongono, destinando, in particolare, alla «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» un importo pari a 3.600 milioni di euro, al lordo di 100 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 332, della legge n. 147 del 2013;

Visto il citato art. 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, così come modificato dall'art. 2, comma 7, lettera *a)*, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, che dispone che la dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui al suddetto art. 2, richieste in data successiva a quella prevista dal predetto art. 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., che dispone che alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 3, dello stesso art. 2, ai quali è subordinata l'erogazione delle anticipazioni, provvede un apposito Tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere Generale dello Stato o da un suo delegato;

Considerato che il suddetto Tavolo è stato istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 31457 del 12 aprile 2013;

Considerato che non sono stati erogati € 28.115.871,90 a seguito di verifiche negative effettuate dal predetto Tavolo tecnico, in merito agli adempimenti richiesti alle Regioni e Province autonome;

Considerato che la Regione Calabria ha espresso formale rinuncia all'anticipazione di liquidità assegnatale per l'anno 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41831 del 14 maggio 2013, pari a € 149.311.338,39;

Considerato che alla Regione Siciliana risultano assegnate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 41831 del 14 maggio 2013 risorse per € 347.132.250,97 ai fini dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii.;

Considerato che l'erogazione di € 70.939.006,12 alla Regione Campania da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, quale quota parte dell'anticipazione di liquidità assegnata alla Regione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41831 del 14 maggio 2013, resta subordinata alla formale approvazione del rendiconto 2012 da parte del Consiglio regionale;

Visto l'art. 11, comma 13, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

Considerato che le richieste di anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti di cui al citato art. 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm. ii., pervenute dalle Regioni entro il 28 febbraio 2014 ai sensi del citato art. 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, così come modificato dall'art. 2, comma 7, lettera *a)*, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 sono pari a 2.927,34 milioni di euro;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., che dispone che le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna Regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che l'art. 2, comma 6, del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., dispone che il pagamento dei debiti di cui all'art. 2, comma 1, deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi con copertura in bilancio, anche perenti, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi, ovvero la totalità dei suddetti residui passivi, ove questi ultimi risultassero inferiori;

Considerato che l'art. 6, comma 5, del ripetuto decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., dispone che, all'atto dell'erogazione, le Regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano dei pagamenti, fornendone formale certificazione al citato Tavolo tecnico;
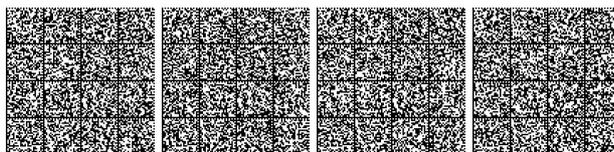
Considerato altresì che l'art. 6, comma 1, del citato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., dispone che i pagamenti di cui all'art. 2, comma 1, sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e che, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento;

Considerato infine che l'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del citato decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, dispone che, ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2, del ripetuto decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 41831 del 14 maggio 2013, ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva secondo le procedure previste dall'ordinamento vigente, la cui copertura deve essere reperita nei bilanci degli enti territoriali a valere su risorse diverse dalle anticipazioni di liquidità di cui al nominato decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii.;

Decreta:

Articolo unico

1. Alle regioni che entro il 28 febbraio 2014 hanno effettuato richiesta di anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, così come modificato dall'art. 2, comma 7, lettera *a)*, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, sono attribuite, sulla base delle richieste pervenute, risorse per effettuare pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, di cui all'art. 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'art. 3, del medesimo decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. L'importo delle predette somme attribuite a ciascuna Regione è indicato nell'allegata tabella che è parte integrante del presente decreto.

2. I pagamenti di cui al presente articolo, riguardanti i debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013, sono effettuati, per almeno due terzi, con riferimento ai residui passivi, anche perenti con copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi; qualora i predetti residui passivi risultassero inferiori, i pagamenti riguardano la loro totalità.

3. Nell'ambito delle categorie individuate al comma 2, i pagamenti sono effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, a quelli relativi al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

4. Le regioni interessate provvedono all'estinzione dei debiti elencati nel piano dei pagamenti entro il termine di trenta giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione di liquidità, salvo i pagamenti relativi ai residui passivi perenti, per i quali il termine è aumentato a sessanta giorni. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la Regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii.

5. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui al presente decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva da parte del Tavolo di cui al comma 4 degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii. da parte delle regioni, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni stesse con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 976
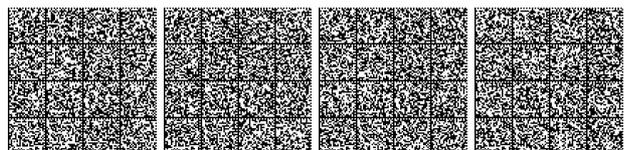
ALLEGATO

	RICHIESTA REGIONE	ANTICIPAZIONE ASSEGNATA
CAMPANIA	327.428.642,17	327.428.642,17
LAZIO	2.037.076.825,40	2.037.076.825,40
LIGURIA	4.737.656,56	4.737.656,56
PIEMONTE	558.100.000,00	558.100.000,00
TOTALE	**2.927.343.124,13**	**2.927.343.124,13**

14A02884

DECRETO 3 febbraio 2014.

Estensione ai cittadini comunitari e stranieri, residenti, dei benefici della Carta Acquisti ai sensi dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12, comma 1, concernente «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo che ha istituito, tra gli altri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, organizzato in Dipartimenti, e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato», che ha istituito il Ministero della salute, attribuendo allo stesso le funzioni di cui al capo x-*bis*, articoli da 47-*bis* a 47-*quater*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e denomina il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per le residue funzioni, «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011, reg. n. 11, fg. n. 139, che all'art. 10 individua organizzazione, funzioni e compiti della Direzione Generale dell'inclusione e delle politiche sociali, tra cui, in particolare, le funzioni di indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'attuazione del programma carta acquisti;

Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che:

al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;

al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

al comma 33, demanda ad un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, de:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio;

al comma 33-*bis*, prevede che, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;

al comma 34, prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni in parola, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze possa avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste Italiane S.p.a., di Sogei S.p.a. o di Consip S.p.a.;

al comma 35, lett. *b)*, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale, individui un gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici;

al comma 36, prevede che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o delle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti;

al comma 38, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della citata carta acquisti, tra cui quelli di avvalimento di altri soggetti, e quelli connessi all'affidamento del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, si provveda mediante utilizzo del citato Fondo;

al comma 38-*bis*, prevede che entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al citato comma 33, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenti una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, emanato ai sensi dell'art. 81, comma 33, del citato decreto-legge n. 112/2008, registrato alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2008, n. 281;

Visto il decreto integrativo, del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2008, n. 281;

Visto il decreto integrativo, del suddetto decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 15964 del 27 febbraio 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 4 marzo 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2009, n. 56;

Visto il decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che all'art. 60, recante «Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma carta acquisti» prevede, tra l'altro, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le risorse necessarie alla suddetta sperimentazione;

Visto il decreto 10 gennaio 2013, adottato ai sensi di quanto previsto dall'art. 60, comma 2 del suddetto decreto-legge n. 5/2012, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti», registrato dalla Corte dei Conti in data 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 maggio 2013, n. 102, così come integrato e modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, in corso di registrazione;

Visto il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 28 giugno 2013, n. 150, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e altre misure finanziarie urgenti» e in particolare l'art. 3 che, tra l'altro, prevede:

al comma 2, l'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti;

al comma 3, la riassegnazione delle risorse, di cui al precedente comma 2, al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 ottobre 2013, n. 256, recante «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio» e, in particolare, l'art. 2 che:

al comma 7, prevede l'incremento, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

al comma 8, al fine di garantire la continuità del programma Carta Acquisti di cui al suddetto art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all' art. 81, comma 35, punto *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, proroga il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore;

Considerato che il suddetto decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, non è stato convertito in legge;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-

riennale dello Stato (legge di stabilità 2014), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* 27 dicembre 2013, n. 302 e, in particolare, l'art. 1, comma 216, che:
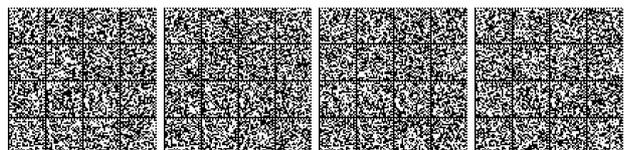
al primo periodo, estende la Carta Acquisti, di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

al secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

al terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero di beneficiari, prevede la possibilità di determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

al quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma Carta Acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione;

al quinto periodo, stabilisce che l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76;

al sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 - 2016, ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 dicembre 2013, n. 304, recante «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative» e, in particolare, l'art. 9, comma 15 del suddetto decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, che:

al primo periodo, al fine di garantire la continuità del programma Carta Acquisti di cui al suddetto art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e l'avvio della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, punto *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, proroga il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore;

al secondo periodo, al fine di prorogare il programma Carta Acquisti al 31 dicembre 2013, incrementa, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro il Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»;

Considerato che, a partire dal 1° gennaio 2014, a norma di quanto previsto dal citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, così come modificato dall'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la carta acquisti è estesa ai cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Rilevata la necessità, nella fase di avvio dell'estensione del programma, di accordare un maggiore lasso di tempo per la presentazione della domanda del beneficio al fine di consentire l'accesso al beneficio sin dall'entrata in vigore della citata estensione ai cittadini non italiani, fermo restando il possesso dei requisiti previsti;

Decretano:

Art. 1.

Integrazioni e modificazioni del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008.

Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «cittadino italiano» è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero cittadino di Stato membro dell'Unione europea, ovvero familiare, come definito all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,»;

all'art. 1, comma 1, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente lettera: «h-*bis*) "Carta Acquisti Sperimentale": la carta acquisti di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»;

all'art. 1, comma 1, lettera *l)*, dopo le parole «da A1 a A9, o A11» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero immobile ad uso abitativo ubicato al di fuori del territorio della Repubblica italiana»;

all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, punto *vi)*, nonché all'art. 5, comma 1, lettera *i)*, punto *vi)*, dopo le parole: «immobili che non sono ad uso abitativo» aggiungere le
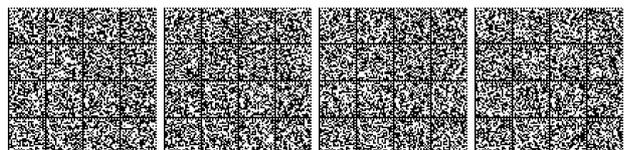
seguenti: «, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica italiana,»;

all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, punto *vii)*, nonché all'art. 5, comma 1, lettera *i)*, punto *vii)*, dopo le parole: «superiore ad euro 15.000» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, se detenuto all'estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE»;

Il testo dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«1. Le disponibilità attuali e future del Fondo, laddove non destinate alla Carta Acquisti Sperimentale, affluiscono nel conto corrente infruttifero n. 25012 in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Amministrazione responsabile per essere eventualmente trasferite presso un conto acceso dall'Amministrazione responsabile stessa, presso il Gestore del servizio dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del Beneficio.

2. Le disponibilità attuali e future del Fondo destinate alla Carta Acquisti Sperimentale affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, diverso dal conto di cui al comma 1, per essere eventualmente trasferite presso un conto acceso dall'Amministrazione responsabile stessa, presso il Gestore del servizio dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio relativo alla Carta Acquisti Sperimentale.».

Art. 2.

Decorrenza estensione beneficio ai cittadini non italiani

1. L'estensione del beneficio di cui all'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, decorre dal Bimestre gennaio-febbraio 2014. La disponibilità di cui all'art. 7, comma 1, del decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativa al Bimestre gennaio-febbraio 2014 è concessa anche a favore dei soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, con riferimento al suddetto periodo di accreditamento, hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2014.

Roma, 3 febbraio 2014

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

Il direttore generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
TANGORRA

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 430

14A02759

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di mancozeb e iprovalicarb, sulla base del dossier UVP05727242 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e. alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive I 999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva mancozeb, componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto:

Visti altresì i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle altre sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto; ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive.

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che indica il 30 giugno 2016 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva mancozeb, ultima tra le sostanze attive componenti, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione dei 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra le quali il mancozeb fino al 31 gennaio 2018;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo UVP05727242 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento MELODY MED ora MELODY MED WG, presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l.

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva mancozeb;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo UVP05727242, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio:

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n° 0023847 in data 5 giugno 2013 con la quale è stata richiesta all'Impresa Bayer Cropscience S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb ultima tra le sostanze attive componenti, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg (UE) n. 546/2011 della Commissione. sulla base del fascicolo UVP05727242 conforme all'All. III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, ultima tra le sostanze attive componenti, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Bayer Cropscience S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i restanti prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO
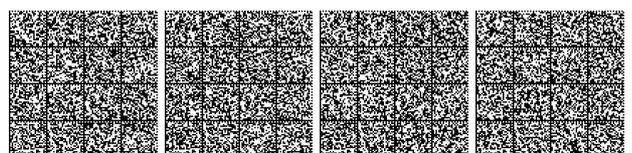
ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva mancozeb e iprovalicarb ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier UVP05727242 di All. III fino al 31 gennaio 2018 ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2005/72/CE della Commissione del 16 settembre e del Reg. di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	11436	MELODY MED WG	17/09/2002	Bayer Cropscience S.r.l.	- Nuova classificazione:**Xn** (nocivo) **N** pericoloso per l'ambiente); **R43 R50-R63**; **S2-S13-S20/21-S35-S36/37-S46-S57-S60-S61** - Cambio formulazione: **da WP a WG** - Rinuncia allo stabilimento di produzione: **Bayer Cropscience S.L.** – Quart de Poblet (E) - Rinuncia allo stabilimento di produzione e confezionamento: **Bayer Cropscience S.r.l.** – Filago (BG); - Rinuncia allo stabilimento di confezionamento: **Bayer Cropscience France** – Marle Sur Serre (F) - Estensione dello stabilimento di produzione e confezionamento: **Bayer S.A.S.**- Villefranche (F) - Cambio nome da: **Melody Med**

2.	13056	POSITRON M WG	28/02/2006	Bayer Cropscience S.r.l.	- Nuova classificazione: **Xn** (nocivo) **N** pericoloso per l'ambiente); **R43 R50-R63**: **S2-S13-S20/21-S35-S36/37-S46-S57-S60-S61** - Cambio formulazione: **da WP a WG** - Rinuncia allo stabilimento di produzione e confezionamento: **Bayer Cropscience S.r.l.** – Filago (BG): - Rinuncia allo stabilimento di confezionamento: **Bayer Cropscience France** – Marle Sur Serre (F) - Estensione dello stabilimento di produzione e confezionamento: **Bayer S.A.S.**- Villefranche (F) - Cambio nome da: **Positron M**

MELODY® MED WG

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO PER LA VITE SISTEMICO E DI CONTATTO
GRANULI IDRODISPERDIBILI

MELODY® MED WG
COMPOSIZIONE
100 g di Melody Med WG contengono:
6 g di Iprovalicarb puro
60 g di Mancozeb puro
coformulanti quanto basta a 100.
FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer S.A.S. – Villefranche (Francia); S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Salute n. 11436 del 17.09.2002
Contenuto netto: 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g; 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg
Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.
Durante le operazioni di miscelazione e carico adoperare tuta e guanti. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
6 % di Iprovalicarb puro
60 % di Mancozeb puro
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IPROVALICARB
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
MANCOZEB
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticola*). Intervenire alla dose di 200 - 250 g/hl. Questa dose è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Per garantire una difesa efficace se ne consiglia l'impiego preventivo a intervalli tra i trattamenti di 8-12 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale. Utilizzare l'intervallo più lungo con la dose maggiore e nelle situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia.
Non effettuare più di 4 trattamenti all'anno, allo scopo di limitare il rischio di sviluppo di resistenza. In tale limite sono compresi anche i trattamenti con formulati a base di fungicidi con meccanismo d'azione analogo a quello di iprovalicarb (ad es. dimethomorph, benthiavalicarb, valifenalate, mandipropamid).

Compatibilità: non è raccomandata la miscelazione di Melody Med WG con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

® marchio registrato Gruppo Bayer
www.bayercropscience.it
26/08/2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..

MELODY® MED WG

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO PER LA VITE SISTEMICO E DI CONTATTO
GRANULI IDRODISPERDIBILI

MELODY® MED WG

COMPOSIZIONE

100 g di Melody Med WG contengono:
6 g di Iprovalicarb puro
60 g di Mancozeb puro
coformulanti quanto basta a 100.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione del Ministero della Salute n. 11436 del 17.09.2002
Contenuto netto: 10 g, 20 g, 50 g, 100 g
Partita n.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer CropScience

®marchio registrato Gruppo Bayer
www.bayercropscience.it
26/08/2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..

POSITRON® M WG

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO PER LA VITE SISTEMICO E DI CONTATTO
GRANULI IDRODISPERDIBILI

POSITRON® M WG
COMPOSIZIONE
100 g di Positron M WG contengono:
6 g di Iprovalicarb puro
60 g di Mancozeb puro
coformulanti quanto basta a 100.
FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officine di produzione e confezionamento: Bayer S.A.S. – Villefranche (Francia); S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Registrazione del Ministero della Salute n. 13056 del 28.02.2006
Contenuto netto: 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g; 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg
Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.
Durante le operazioni di miscelazione e carico adoperare tuta e guanti. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
6 % di Iprovalicarb puro
60 % di Mancozeb puro
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IPROVALICARB
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
MANCOZEB
Cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
VITE: contro peronospora (*Plasmopara viticola*). Intervenire alla dose di 200 - 250 g/hl. Questa dose è calcolata per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 litri/ha. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Per garantire una difesa efficace se ne consiglia l'impiego preventivo a intervalli tra i trattamenti di 8-12 giorni secondo la dose e l'andamento stagionale. Utilizzare l'intervallo più lungo con la dose maggiore e nelle situazioni climatiche meno favorevoli alla malattia.
Non effettuare più di 4 trattamenti all'anno, allo scopo di limitare il rischio di sviluppo di resistenza. In tale limite sono compresi anche i trattamenti con formulati a base di fungicidi con meccanismo d'azione analogo a quello di iprovalicarb (ad es. dimethomorph, benthiavalicarb, valifenalate, mandipropamid).

Compatibilità: non è raccomandata la miscelazione di Positron M WG con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.......................................

Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dall'umidità.

Bayer CropScience

®marchio registrato Gruppo Bayer
www.bayercropscience.it
26/08/2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

POSITRON® M WG

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO PER LA VITE SISTEMICO E DI CONTATTO
GRANULI IDRODISPERDIBILI

POSITRON® M WG

COMPOSIZIONE

100 g di Positron M WG contengono:
6 g di Iprovalicarb puro
60 g di Mancozeb puro
coformulanti quanto basta a 100.

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Registrazione del Ministero della Salute n. 13056 del 28.02.2006
Contenuto netto: 10 g, 20 g, 50 g, 100 g
Partita n.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer CropScience

®marchio registrato Gruppo Bayer
www.bayercropscience.it
26/08/2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..

14A02739

DECRETO 26 febbraio 2014.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva olio di paraffina con CAS n. 8042-47-5 revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 29 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/11 7/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/117/CE del Consiglio del 25 giugno 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva olio di paraffina con CAS n. 8042-47-5 e che ora figura nel Reg.(CE) 540/2011;

Visto l'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 29 dicembre 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti olio di paraffina con CAS n. 8042-47-5 dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 dicembre 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 29 dicembre 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva olio di paraffina con CAS n. 8042-47-5 non aventi i requisiti di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dall'1 gennaio 2010;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva olio di paraffina con CAS n. 8042-47-5 revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 29 dicembre 2009;

Considerato che il citato decreto 29 dicembre 2009, articolo 5, comma 1, fissa al 31 dicembre 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva olio di paraffina con CAS n. 8042-47-5 la cui autorizzazione all'immissione in commercio,. è, stata automaticamente revocata a far data dall'1 gennaio 2010, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui al comma 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa: alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **olio di paraffina con CAS n. 8042-47-5**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2009 di recepimento della direttiva **2009/117/CE del Consiglio del 25 giugno.**

	N. reg.	Prodotto	Impresa
1.	011064	STAR	AGRISTAR SYSTEM S.R.L.
2.	013773	SOCOIL ESTATE	AGRISYSTEM S.R.L.
3.	014247	O.M.B. 80	AGROPIAVE S.R.L.
4.	013145	LIPOFIL	CHEMIA S.P.A.
5.	013421	GHIGON	CIFO S.P.A.
6.	003330	BIANCANEVE	COMPO ITALIA SpA
7.	006998	COMPO ANTICOCCINIGLIA	COMPO ITALIA SpA
8.	009357	OLIOVAL	COPYR S.P.A.
9.	014486	OLIO EUROPHYTO	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L.
10.	009834	PRIMOIL ES	GOWAN ITALIA S.P.A.
11.	012764	FRUTTOIL	GOWAN ITALIA S.P.A.
12.	010907/PPO	DUECI ANTICOCCINIGLIA SPRAY	GUABER HOUSEHOLD S.R.L.
13.	005069	OLEOTAN	GUABER HOUSEHOLD S.R.L.
14.	011839	ANTICOCCINIGLIA SPRAY ORTO	GUABER HOUSEHOLD S.R.L.
15.	011411	INSECTICIDA KEY	INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A.
16.	000969	COCCIDOL E	ISAGRO S.P.A.
17.	003399	BIANCOLIO S	ISAGRO S.P.A.
18.	009268	COCCINIL	ISAGRO S.P.A.
19.	011291	BIANCOLIO E	ISAGRO S.P.A.
20.	005147	STIOL	NUFARM ITALIA S.R.L.
21.	010895	PRESIDIUM	NUFARM ITALIA S.R.L.
22.	010858/PPO	COCCINOIL	ORVITAL S.P.A.
23.	010868/PPO	ALBENE GIARDINO	SCAM S.P.A.
24.	002176	OLEOVIS	SCAM S.P.A.
25.	009568	LINK	SIPCAM S.P.A.
26.	010454	AGROL	SIPCAM S.P.A.
27.	010644	MIKONOS E	SIPCAM S.P.A.
28.	011812	LINK QUICK	SIPCAM S.P.A.
29.	014542	BEL-OIL	SIPCAM S.P.A.
30.	001479	SPRAY OL	SIVAM S.P.A.
31.	009219	SOCOIL	SOCOA TRADING S.R.L.
32.	011239	OLIO BIANCO 80	SUN COMPANY S.R.L.
33.	003044	TECNOLIO	TECNITERRA S.R.L.

14A02750

DECRETO 26 febbraio 2014.

Ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari, a base di difenoconazolo (difenoconazole).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione dell'l° luglio 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva difenoconazolo, componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Visto il regolamento (UE) 1100/2011 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva difenoconazolo;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal citato decreto 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva di iscrizione della sostanza attiva componente, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del d.m. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato d.lgs. 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto 5 novembre 2008, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato d.lgs. 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalità ivi previste;

Considerato altresì che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95, che ora figurano nel Reg. n. 546/2011 della Commissione, dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto pertanto, di concedere la ri-registrazione provvisoria fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva difenoconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione, fatti salvi pena la revoca dell'autorizzazione, gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;
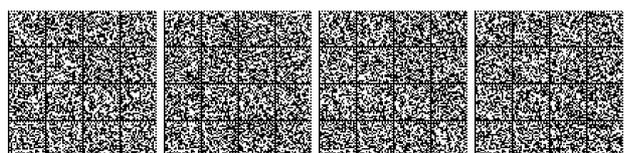
Decreta:

I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva difenoconazolo, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stressa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell' autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione:

gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95, che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, tuttora in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sola sostanza attiva difenoconazolo (difenoconazole) ri-registrati provvisoriamente fino 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1.	012489	DIFCOR 250	31/12/2008	GLOBACHEM NV
2.	15292	VERTIARIO (copia di 8801)	29/12/2011	SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
3.	15293	BONECO (copia di 8801)	29/12/2011	SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.

14A02751

DECRETO 18 marzo 2014.

Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1033/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva il solfato di rame pentaidrato come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono l'approvazione dei principi attivi e le relative condizioni di inclusione indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1033/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013 che approva il solfato di rame pentaidrato come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;

Considerato che, è possibile che prodotti contenenti il principio attivo oggetto del regolamento di esecuzione sopra citato, siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che la data di approvazione del solfato di rame pentaidrato, per il tipo di prodotto 2, disinfettanti per aree privatee aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, è il 1° luglio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato prodotti aventi come unica sostanza attiva il solfato di rame pentaidrato, appartenenti al tipo di prodotto 2, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 89 del regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato fino a due anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in detti biocidi;

Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico chirurgici aventi come unico principio attivo il solfato di rame pentaidrato e appartenenti al tipo di prodotto 2, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nel tipo di prodotto 2, e che contengono come unica sostanza attiva il solfato di rame pentaidrato non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici contenenti il solfato di rame pentaidrato come unico principio attivo e che rientrano nel tipo di prodotto 2, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate e i prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 30 giugno 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 2.

1. I prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato appartenenti al tipo di prodotto 2, e contenenti come principio attivo unicamente il solfato di rame pentaidrato a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è presentata alcuna domanda di autorizzazione come prodotto biocida non possono essere più immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti di libera vendita contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui all'art. 1, comma 1, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2014

Il direttore generale: MARLETTA

14A02685

DECRETO 18 marzo 2014.

Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 e 4.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono l'approvazione dei principi attivi e le relative condizioni di inclusione indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013 che approva l'acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 e 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;

Considerato che, è possibile che prodotti contenenti il principio attivo oggetto del regolamento di esecuzione sopra citato, siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che la data di approvazione dell'acido benzoico, per il tipo di prodotto 3 e 4 - biocidi per l'igiene veterinaria e disinfettenti nel settore dell'alimentazione umana e animale - è il 1° luglio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato di prodotti, aventi come unica sostanza attiva l'acido benzoico, appartenenti al tipo di prodotto 3 e 4, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 89 del regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato fino a due anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in detti biocidi;

Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico chirurgici aventi come unico principio attivo l'acido benzoico e appartenenti al tipo di prodotto 3 e/o 4, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nel tipo di prodotto 3 e/o 4 che contengono come unica sostanza attiva l'acido benzoico non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici contenenti l'acido benzoico come unico principio attivo e che rientrano nel tipo di prodotto 3 e/o 4, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate e i prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 30 giugno 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 2.

1. I prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato appartenenti al tipo di prodotto 3 e/o 4, e contenenti come principio attivo unicamente l'acido benzoico a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è presentata alcuna domanda di autorizzazione come prodotto biocida non possono essere più immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti di libera vendita contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui all'art. 1, comma 1, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2014

Il direttore generale: MARLETTA

14A02686

DECRETO 18 marzo 2014.

Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'IPBC come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono l'approvazione dei principi attivi e le relative condizioni di inclusione indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013 che approva l'IPBC come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6;

Visto il decreto del presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;

Considerato che, è possibile che prodotti contenenti il principio attivo oggetto del regolamento di esecuzione sopra citato, siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del dPR 392/98, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che la data di approvazione dell'IPBC, per il tipo di prodotto 6, preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio, è il 1° luglio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato di prodotti, aventi come unica sostanza attiva l'IPBC appartenenti al tipo di prodotto 6, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 89 del regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato fino a due anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in detti biocidi;

Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico chirurgici aventi come unico principio attivo l'IPBC e appartenenti al tipo di prodotto 6, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nel tipo di prodotto 6 che contengono come unica sostanza attiva l'IPBC non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici contenenti l'IPBC come unico principio attivo e che rientrano nel tipo di prodotto 6, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate e i prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 30 giugno 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 2.

1. I prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato appartenenti al tipo di prodotto 6, e contenenti come principio attivo unicamente l'IPBC a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è presentata alcuna domanda di autorizzazione come prodotto biocida non possono essere più immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti di libera vendita contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui all'art. 1, comma 1, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2014

Il direttore generale: MARLETTA

14A02687

DECRETO 18 marzo 2014.

Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'etofenprox come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono l'approvazione dei principi attivi e le relative condizioni di inclusione indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013 che approva l'etofenprox come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18;

Visto il decreto del presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;

Considerato che, è possibile che prodotti contenenti il principio attivo oggetto del regolamento di esecuzione sopra citato, siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del dPR 392/98, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che la data di approvazione dell'etofenprox, per il tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, è il 1° luglio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato di prodotti, aventi come unica sostanza attiva il etofenprox appartenenti al tipo di prodotto 18, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 89 del regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato fino a due anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in detti biocidi;

Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico chirurgici aventi come unico principio attivo l'etofenprox e appartenenti al tipo di prodotto 18, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nel tipo di prodotto 18 e che contengono come unica sostanza attiva l'etofenprox non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici contenenti l'etofenprox come unico principio attivo e che rientrano nel tipo di prodotto 18, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate e i prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 30 giugno 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 2.

1. I prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato appartenenti al tipo di prodotto 18, e contenenti come principio attivo unicamente l'etofenprox a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è presentata alcuna domanda di autorizzazione come prodotto biocida, non possono essere più immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti di libera vendita contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui all'art. 1, comma 1, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2014

Il direttore generale: MARLETTA

14A02688

DECRETO 18 marzo 2014.

Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono l'approvazione dei principi attivi e le relative condizioni di inclusione indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013 che approva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20;

Visto il decreto del presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;

Considerato che, è possibile che prodotti contenenti il principio attivo oggetto del regolamento di esecuzione sopra citato, siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del DPR 392/98, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che la data di approvazione del fosfuro di alluminio che rilascia fosfina, per il tipo di prodotto 20, prodotti per il controllo di altri vertebrati, è il 1° luglio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato di prodotti per il controllo di altri vertebrati aventi come unica sostanza attiva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 89 del regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato fino a due anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in detti biocidi;

Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico chirurgici aventi come unico principio attivo il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina e appartenenti al tipo di prodotto 20, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nel tipo di prodotto 20 - prodotti per il controllo di altri vertebrati - e che contengono come unica sostanza attiva il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici contenenti il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come unico principio attivo e che rientrano nel tipo di prodotto 20, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate e i prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 30 giugno 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 2.

1. I prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato appartenenti al tipo di prodotto 20, e contenenti come principio attivo unicamente il fosfuro di alluminio che rilascia fosfina a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è presentata alcuna domanda di autorizzazione come prodotto biocida non possono essere più immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti di libera vendita contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui all'art. 1, comma 1, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2014

Il direttore generale: MARLETTA

14A02689

DECRETO 18 marzo 2014.

Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'acido nonanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono l'approvazione dei principi attivi e le relative condizioni di inclusione indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013 che approva l'acido nonanoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;

Considerato che, è possibile che prodotti contenenti il principio attivo oggetto del regolamento di esecuzione sopra citato, siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che la data di approvazione dell'acido nonanoico, per il tipo di prodotto 2, disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali, è il 1° ottobre 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato di prodotti, aventi come unica sostanza attiva l'acido nonanoico appartenenti al tipo di prodotto 2, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal Regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato fino a due anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in detti biocidi;

Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico chirurgici aventi come unico principio attivo il acido nonanoico e appartenenti al tipo di prodotto 2, a sostegno dei quali alla data del 30 settembre 2015 non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nel tipo di prodotto 2 che contengono come unica sostanza attiva l'acido nonanoico non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 settembre 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici contenenti l'acido nonanoico come unico principio attivo e che rientrano nel tipo di prodotto 2, a sostegno dei quali alla data del 30 settembre 2015 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate e i prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 2.

1. I prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato appartenenti al tipo di prodotto 2, e contenenti come principio attivo unicamente l'acido nonanoico a sostegno dei quali alla data del 30 settembre 2015 non è presentata alcuna domanda di autorizzazione come prodotto biocida non possono essere più immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti di libera vendita contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui all'art. 1, comma 1, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2014

Il direttore generale: MARLETTA

14A02690

DECRETO 18 marzo 2014.

Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013, che approva l'acido bromoacetico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono l'approvazione dei principi attivi e le relative condizioni di inclusione indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1032/2013 della Commissione del 24 ottobre 2013 che approva l'acido bromoacetico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;

Considerato che, è possibile che prodotti contenenti il principio attivo oggetto del regolamento di esecuzione sopra citato, siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che la data di approvazione dell'acido bromoacetico, per il tipo di prodotto 4, disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale, è il 1° luglio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato di disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale, aventi come unica sostanza attiva l'acido bromoacetico, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal Regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato fino a due anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in detti biocidi;

Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico chirurgici aventi come unico principio attivo l'acido bromoacetico e appartenenti al tipo di prodotto 4, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nel tipo di prodotto 4 disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale, e che contengono come unica sostanza attiva l'acido bromoacetico non possono essere immessi sul mercato dopo il 30 giugno 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici contenenti l'acido bromoacetico come unico principio attivo e che rientrano nel tipo di prodotto 4, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate e i prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 30 giugno 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 2.

1. I prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato appartenenti al tipo di prodotto 4, e contenenti come principio attivo unicamente l'acido bromoacetico a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non è presentata alcuna domanda di autorizzazione come prodotto biocida non possono essere più immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti di libera vendita contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui all'art. 1, comma 1, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2014

Il direttore generale: MARLETTA

14A02691

DECRETO 18 marzo 2014.

Disposizioni derivanti dall'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013, che approva la cipermetrina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione adotta i regolamenti di esecuzione che stabiliscono l'approvazione dei principi attivi e le relative condizioni di inclusione indicate nell'allegato dei medesimi regolamenti;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 che approva la cipermetrina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 in materia di procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;

Considerato che, è possibile che prodotti contenenti il principio attivo oggetto del regolamento di esecuzione sopra citato, siano stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, in quanto disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in quanto non rientranti nelle predette categorie;

Considerato che la data di approvazione della cipermetrina, per il tipo di prodotto 8, preservanti del legno, è il 1° giugno 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei preservanti del legno, aventi come unica sostanza attiva la cipermetrina, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal Regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il regime o la prassi in esso vigenti in materia di messa a disposizione di biocidi sul mercato fino a due anni dopo la data di approvazione dell'ultimo principio attivo che deve essere approvato in detti biocidi;

Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico chirurgici aventi come unico principio attivo la cipermetrina e appartenenti al tipo di prodotto 8, a sostegno dei quali alla data del 31 maggio 2015 non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita che rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che contengono come unica sostanza attiva la cipermetrina non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 maggio 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici contenenti la cipermetrina come unico principio attivo e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno a sostegno dei quali alla data del 31 maggio 2015 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate e i prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 31 maggio 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 2.

1. I prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato appartenenti alla categoria dei . preservanti del legno e contenenti come principio attivo unicamente la cipermetrina a sostegno dei quali alla data del 31 maggio 2015 non è presentata alcuna domanda di autorizzazione come prodotto biocida non possono essere più immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 maggio 2017.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti di libera vendita contenenti più principi attivi, qualora uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione sono quelli fissati dal Ministero della salute in conformità a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della Commissione relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.

Art. 3.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Decorsi i termini di cui all'art. 1, comma 1, sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2014

Il direttore generale: MARLETTA

14A02692

DECRETO 20 marzo 2014.

Modifica degli allegati dei decreti 5 giugno 2013 relativi ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb, ri-registrati sulla base delle lettere di accesso rilasciate rispettivamente dai dossier MANFIL 80 WP e MANFIL 75 WG.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione europea che prevedeva l'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che il suddetto decreto ministeriale ha stabilito, altresì, i tempi e le modalità entro cui i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, dovevano presentare i dossier conformi ai requisiti dell'allegato III del suddetto decreto legislativo al fine di poterli ri-registrare alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo;

Visto il decreto dirigenziale 5 giugno 2013 relativo ai prodotti fitosanitari ri-registrati, sulla base della lettera di accesso al dossier MANFIL 75 WG, fino al 30 giugno 2016, data di scadenza della sostanza attiva ora considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1077/2009 e confluita nell'allegato del regolamento (UE) 540/2011;

Visto il decreto dirigenziale 5 giugno 2013 relativo ai prodotti fitosanitari ri-registrati, sulla base della lettera di accesso al dossier MANFIL 80 WP, fino al 30 giugno 2016 data di scadenza della sostanza attiva in questione;
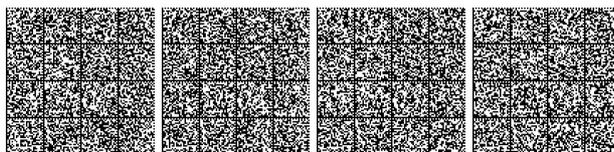
Rilevato che per il prodotto fitosanitario FUNGI MZ DF (n. reg. 1293) l'impresa Sivam S.p.A. ha erroneamente trasmesso la lettera di accesso al dossier MANFIL 80 WP e per tale motivo ha richiesto in data 31 gennaio 2014 una rettifica dei suddetti decreti;

Visto in particolare l'allegato al decreto 5 giugno 2013 dei prodotti fitosanitari riregistrati sulla base del dossier MANFIL 80 WP che riporta erroneamente, alla riga 12, il prodotto fitosanitario in questione dell'Impresa Sivam S.p.A;

Considerato altresì che il suddetto prodotto deve pertanto essere alla riga 8 del decreto dirigenziale del 5 giugno 2013 riportante l'elenco dei prodotti fitosanitari ri-registrati sulla base della lettera di accesso al dossier MANFIL 75 WG;

Decreta:

Sono modificati gli allegati dei decreti dirigenziali del 5 giugno 2013 relativi ai prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva mancozeb, ri-registrati sulla base delle lettere di accesso rilasciate rispettivamente dai dossier MANFIL 80 WP e MANFIL 75 WG, conformi ai requisiti dell'allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.

In particolare viene eliminato il riferimento al prodotto fitosanitario FUNGI MZ DF (reg. n 12931) dell'Impresa Sivam S.p.A, riportato alla riga 12 dell'allegato al decreto 5 giugno 2013 contenente l'elenco dei prodotti fitosanitari ri-registrati sulla base della lettera di accesso al dossier MANFIL 80 WP.

Lo stesso prodotto fitosanitario viene inserito alla riga 8 dell'allegato al decreto 5 giugno 2013 contenente l'elenco dei prodotti fitosanitari ri-registrati sulla base della lettera di accesso al dossier MANFIL 75 WP, con la composizione e alle condizioni indicate nella seguente tabella:

8	12931	FUNGI MZ DF	09/01/2006	SIVAM S.P.A

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione:**Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R50-R63-; S2-S13-S29-S36/37-S46-S60-S61
- **Estensione officina di produzione:** Indofil Industries Limited - Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch Gujarat 392 130, (India)
- **Rinuncia officine di produzione:** Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Bolzano; Griffin de Colombia S.A. – Barranquilla (Colombia)
- **Rinuncia taglie:** 0,1-0,2-0,5-15 Kg

È approvato quale parte integrante del presente decreto, l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare le confezioni di prodotto fitosanitario non ancora immesse in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario di cui trattasi, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 20 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FUNGI MZ DF

FUNGICIDA PREVENTIVO
GRANULI IDRODISPERSIBILI

FUNGI MZ DF
Composizione:

Mancozeb puro	g 75
Coformulanti	q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SIVAM –Società Italiana Veterinaria Agricola Milano S.p.A.
Via XXV Aprile, 4 – Casalpusterlengo (LO)
tel. 0377/8341

Stabilimenti di produzione: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane – 400 607 Maharashtra, India // INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, India
Distribuito da:
Registrazione Ministero della Sanità n° 12931 del 09/01/2006
Partita n° Peso netto Kg 1-5-10-20
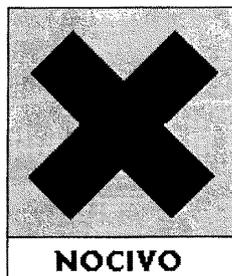
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di: 35 m da corpi idrici superficiali per melo e pero; 12 m da corpi idrici superficiali per vite; 3 m da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante e pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. **AVVERTENZA**: Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:
FUNGI MZ DF è un prodotto fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione formulato in granuli idrodispersibili, che non dà origine a spolvero e immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non creando depositi e schiuma nella botte. Può essere impiegato sulle seguenti colture (le dosi si riferiscono a 100 litri d'acqua, utilizzando volumi normali).
VITE: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) g 200-220/hL
Effettuare al massimo 2 trattamenti per stagione nelle epoche più favorevoli alle malattie somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
MELO - PERO: contro Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Septoria (*Mycosphaerella pyri*), Ruggine (*Gymnosporangium* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.) g 150-200/hL
Effettuare un trattamento per stagione nell'epoca più favorevole alle malattie, somministrando non più di 3.2 kg di formulato per ettaro.
POMODORO: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando si verificano le condizioni favorevoli per l'infezione, trattando ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 5 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.
PATATA: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) g 200-220/hL
Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni. Effettuare al massimo 8 trattamenti per stagione, somministrando non più di 2.13 kg di formulato per ettaro per ciascun trattamento.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di FUNGI MZ DF con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zeccherman-na.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per patata, 3 giorni per pomodoro, 28 giorni per tutte le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Operare in assenza di vento.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

14A02738

DECRETO 26 marzo 2014.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Orsinella», in comune di Poggiorsini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 15 febbraio 2014, n. 4135 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Orsinella" di Poggiorsini (Bari) in quanto la Società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del D.M. 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 30 gennaio 2014:

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 18 marzo 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "ORSINELLA" in Comune di Poggiorsini (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 26 marzo 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A02749

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2013.

Riparto tra le regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 concernente l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 109/2012, che dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109/2012, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al citato comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 16, primo periodo, del suddetto articolo 5, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'emersione dei lavoratori stranieri irregolari di cui al medesimo articolo 5, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 43 milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

Visto, altresì, il secondo periodo del medesimo comma 16, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano; i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012;

Considerata la distribuzione per regione del numero di lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, come comunicata dal Ministero dell'interno in data 15 maggio 2013;

Visto l'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'articolo 1, commi 830 e 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali stabiliscono, rispettivamente, che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari, per l'anno 2009, al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuto, pertanto, ai sensi della vigente normativa, di dover escludere dal riparto le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano e di dover applicare la prevista riduzione del 49,11 per cento nei confronti della Regione Siciliana;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2013 (rep. 131/CSR del 26 settembre) e dato atto del parere favorevole in tale sede espresso;

Decreta:

Art. 1.

1. Il riparto dell'importo di 41.195.903 milioni di euro per l'anno 2012 e di 124.545.753 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione dei lavoratori stranieri irregolari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, è indicato rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il riparto degli importi di 41.195.903 milioni di euro per l'anno 2012 e di 124.545.753 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 viene disposto al netto degli importi rispettivamente di 1.804.097 e 5.454.247 euro, che costituiscono la quota di partecipazione alla spesa sanitaria delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, comprensivo altresì della riduzione del 49,11 per cento applicata alla Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 497
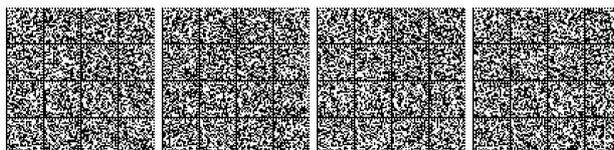
Tabella 1 - Ripartizione delle risorse previste dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 - Procedura di emersione 2012

REGIONE	(1) Lavoratori emersi	(2) Riparto 2012	(3) Riparto dal 2013
Piemonte	5.757	1.837.154	5.554.187
Valle d'Aosta	60	-	-
Lombardia	36.961	11.794.867	35.658.901
PA Bolzano	638	-	-
PA Trento	426	-	-
Veneto	10.380	3.312.430	10.014.323
Friuli Venezia Giulia	872	-	-
Liguria	2.853	910.440	2.752.492
Emilia Romagna	14.160	4.518.691	13.661.158
Toscana	8.098	2.584.206	7.812.716
Umbria	1.131	360.921	1.091.156
Marche	2.498	797.153	2.409.998
Lazio	17.548	5.599.858	16.929.802
Abruzzo	1.479	471.973	1.426.896
Molise	181	57.760	174.624
Campania	18.021	5.750.800	17.386.138
Puglia	3.898	1.243.916	3.760.677
Basilicata	527	168.174	508.434
Calabria	3.052	973.944	2.944.481
Sicilia	5.010	813.616	2.459.770
Sardegna	1.197	-	-
TOTALE	**134.747**	**41.195.903**	**124.545.753**

La somma di 1.804.097 euro per l'anno 2012 e di 5.454.247 euro a decorrere dall'anno 2013, non assegnata con il presente decreto, costituisce la quota di partecipazione delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e la riduzione del 49,11 per cento applicata per la Regione Siciliana.

Fonte: Ministero dell'interno, 15 maggio 2013

14A02754

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 marzo 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare», in Roma ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Pecorino Toscano" e il successivo regolamento (UE) n. 306 del 14 aprile 2010 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 15 luglio 2005, con il quale l'organismo "CertProDop Srl" è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Pecorino Toscano";

Visto il decreto 5 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 2008, con il quale l'autorizzazione triennale di cui sopra è stata prorogata;

Considerato che il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP in sostituzione di "CertiProDop Srl" ha individuato "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare" con sede in Roma, Via Tomassetti n.9, quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta "Pecorino Toscano", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n.1151/2012;

Considerato che "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Pecorino Toscano" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il piano dei controlli sopra citato è stato valutato e ritenuto conforme;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare" con sede in Roma, Via Tomassetti n.9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione "Pecorino Toscano", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Pecorino Toscano", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare" è iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di individuazione.
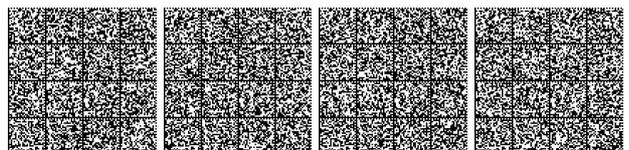
4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Pecorino Toscano" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Pecorino Toscano" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'organismo "CertiProDop Srl" deve rendere disponibile a "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare" la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato "DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, Lazio e Umbria.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 19 marzo 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A02743

DECRETO 24 marzo 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Puzzone di Moena/Spretz Tzaori», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1162 della Commissione del 7 novembre 2013 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Puzzone di Moena/Spretz Tzaori";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che l'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione "Puzzone di Moena/Spretz Tzaori", individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo l'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, Via San Gaetano, n. 74;

Considerato che "CSQA Certificazioni Srl" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Puzzone di Moena/Spretz Tzaori" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il piano dei controlli sopra citato è stato valutato e ritenuto conforme;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione "Puzzone di Moena/Spretz Tzaori", registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 1162 del 7 novembre 2013.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "CSQA Certificazioni Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Puzzone di Moena/Spretz Tzaori", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "CSQA Certificazioni Srl" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CSQA Certificazioni Srl" è iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "CSQA Certificazioni Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di individuazione.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, "CSQA Certificazioni Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Puzzone di Moena/Spretz Tzaori" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2 "CSQA Certificazioni Srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Puzzone di Moena/Spretz Tzaori" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

"CSQA Certificazioni Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 24 marzo 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A02740

DECRETO 24 marzo 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl», in Bologna ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Aglio di Voghiera», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 442 della Commissione del 21 maggio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Aglio di Voghiera";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 16 marzo 2011, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato "Check Fruit Srl" ad effettuare i controlli per la denominazione protetta "Aglio di Voghiera";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 4 marzo 2011;

Visto il decreto 4 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2014, con il quale l'autorizzazione triennale sopra citata è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che il "Consorzio Produttori Aglio di Voghiera" ha confermato "Check Fruit Srl" quale organismo di controllo della denominazione protetta "Aglio di Voghiera", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 marzo 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo denominato "Check Fruit Srl" con sede in Bologna, via Boldrini n. 24, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 marzo 2011 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012 per la denominazione di origine protetta "Aglio di Voghiera", registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 442 del 21 maggio 2010.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "Check Fruit Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. "Check Fruit Srl" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Aglio di Voghiera", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "Check Fruit Srl" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "Check Fruit Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Check Fruit Srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "Check Fruit Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. "Check Fruit Srl" comunica alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Aglio di Voghiera" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "Check Fruit Srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Aglio di Voghiera" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. "Check Fruit Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 24 marzo 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A02741

DECRETO 24 marzo 2014.

Autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl», in Bologna ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Pesca e Nettarina di Romagna" e il successivo regolamento (UE) n. 701 della Commissione del 4 agosto 2010 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 18 marzo 2011, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato "Check Fruit Srl" ad effettuare i controlli per la denominazione protetta "Pesca e Nettarina di Romagna";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 4 marzo 2011;

Visto il decreto 4 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2014, con il quale l'autorizzazione triennale sopra citata è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che il "Consorzio Pesca e Nettarina di Romagna IGP" ha confermato "Check Fruit Srl" quale organismo di controllo della denominazione protetta "Pesca e Nettarina di Romagna", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 marzo 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo denominato "Check Fruit Srl" con sede in Bologna, via Boldrini n. 24, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 marzo 2011 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la indicazione geografica protetta "Pesca e Nettarina di Romagna", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "Check Fruit Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. "Check Fruit Srl" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Pesca e Nettarina di Romagna", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "Check Fruit Srl" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "Check Fruit Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Check Fruit Srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "Check Fruit Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. "Check Fruit Srl" comunica alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Pesca e Nettarina di Romagna" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "Check Fruit Srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Pesca e Nettarina di Romagna" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. "Check Fruit Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
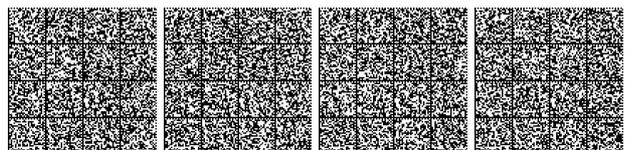
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 24 marzo 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A02742

DECRETO 31 marzo 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Basilicata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Basilicata di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 30/11/2013 al 2/12/2013 nelle province di Matera, Potenza;

Dato atto alla Regione Basilicata di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Basilicata di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Matera:

piogge alluvionali dal 30/11/2013 al 2/12/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 e comma 6 nel territorio dei comuni di Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, *Nova* Siri, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi.

Potenza:

piogge alluvionali dal 30/11/2013 al 2/12/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 e comma 6 nel territorio dei comuni di Melfi, Oppido Lucano, Roccanova, Sant'arcangelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Il Ministro: MARTINA

14A02756

DECRETO 31 marzo 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Marche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Marche di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 10/11/2013 al 2/12/2013 nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino;

Dato atto alla Regione Marche di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Marche di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Ancona:

piogge alluvionali dal 11/11/2013 al 2/12/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Cerreto D'Esi, Sassoferrato, Serra San Quirico;

Ascoli Piceno:

piogge alluvionali dal 11/11/2013 al 2/12/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Acquasanta Terme, Arquata Del Tronto, Ascoli Piceno, Comunanza, Folignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Delle Marche, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Ripatransone, Roccafluvione, Spinetoli;

Fermo:

piogge alluvionali dal 11/11/2013 al 2/12/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Amandola, Belmonte Piceno, Falerone, Fermo, Grottazzolina, Lapedona, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefortino, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo;

Macerata:

piogge alluvionali dal 11/11/2013 al 2/12/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Acquacanina, Apiro, Belforte Del Chienti, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Cessapalombo, Cingoli, Fiastra, Fiordimonte, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Monte Cavallo, Monte San Martino, Montecassiano, Morrovalle, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pollenza, Recanati, Sant'angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia;

Pesaro e Urbino:

piogge alluvionali dal 10/11/2013 al 2/12/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Cagli, Cantiano, Cartoceto, Fano, Fossom-

brone, Frontone, Montefelcino, Montemaggiore Al Metauro, Saltara, Serrungarina.

piogge alluvionali dal 10/11/2013 al 2/12/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Apecchio, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Lunano, Mercatello sul Metauro, Pergola, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Serra Sant'abbondio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Il Ministro: MARTINA

14A02757

DECRETO 31 marzo 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V.Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali del 18/11/2013 nelle province di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia - Tempio e Oristano;

Dato atto alla Regione Sardegna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sardegna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le produzioni e alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Cagliari:

piogge alluvionali dal 18/11/2013 al 19/11/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Armungia, Ballao, Decimoputzu, Escalaplano, Esterzili, Sadali, Seulo, Siliqua, Sinnai, Vallermosa, Villaputzu, Villasalto, Villasor.

Medio Campidano:

piogge alluvionali dal 18/11/2013 al 19/11/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Collinas, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Serramanna, Villacidro, Villanovafranca.

Nuoro:

piogge alluvionali dal 18/11/2013 al 19/11/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Bitti, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nuoro, Oliena, Onani, Onifai, Orgosolo, Orosei, Orune, Posada, Torpè.

Ogliastra:

piogge alluvionali dal 18/11/2013 al 19/11/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Arzana, Seui, Talana, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

Olbia - Tempio:

piogge alluvionali dal 18/11/2013 al 19/11/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Alà dei Sardi, Arzachena, Berchidda, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'antonio Di Gallura, Tempio Pausania.

Oristano:

piogge alluvionali dal 18/11/2013 al 19/11/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Terralba, Uras;

piogge alluvionali dal 18/11/2013 al 19/11/2013;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Albagiara, Ales, Arborea, Bauladu, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, San Nicolò D'Arcidano, Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna, Simaxis, Siris, Solarussa, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villaurbana, Zerfaliu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Il Ministro: MARTINA

14A02758

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 febbraio 2014.

Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 luglio 2010, n. 157, recante modifiche e integrazioni al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 320 del 30 novembre 2013, che ha prorogato al 30 giugno 2014 la durata del periodo di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 800/2008;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto l'art. 1, commi 462 e 463, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/2010), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 215 del 18 agosto 2010;

Vista la Decisione della Commissione C(2013)7178 del 25 ottobre 2013 che estende la durata del periodo di applicazione della citata Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007 – 2013 fino al 30 giugno 2014;

Vista la terza riprogrammazione del Piano Azione Coesione (PAC) dell'11 dicembre 2012, con la quale il Ministro per la coesione territoriale, con l'obiettivo di finanziare «misure anticicliche» al fine di contenere gli effetti della prolungata crisi sul lavoro, sulle imprese e sulle persone, ha destinato, tra l'altro, 150 milioni di euro ad interventi di rilancio delle aree colpite da crisi industriale di Airola, Acerra, Avellino, Caserta e Castellamare;

Vista la delibera di Giunta n. 756 del 21 dicembre 2012, con la quale la Regione Campania ha approvato i contenuti della terza riprogrammazione del predetto PAC;

Vista la delibera di Giunta n. 30 del 29 gennaio 2013, con la quale la Regione Campania ha indicato la seguente ripartizione delle risorse assegnate, con possibilità di successiva rimodulazione:

	milioni di euro
Airola	30,00
Acerra	20,00
Avellino	20,00
Caserta	40,00
Castellammare di Stabia	40,00;

Visto il «Protocollo di intesa per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale in regione Campania», sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Campania in data 17 luglio 2013 e registrato alla Corte dei conti in data 30 dicembre 2013, finalizzato alla valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, in modo da garantire una stabile
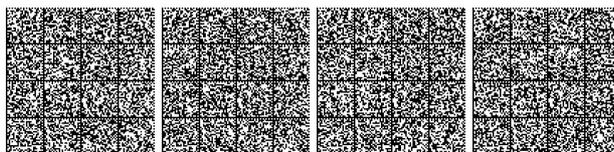
e duratura occupazione, tramite l'attuazione, con il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, del «Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania», allegato allo stesso Protocollo di intesa;

Considerato che il regime di aiuto istituito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 è esentato ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, la cui applicazione è stata prorogata al 30 giugno 2014;

Considerato che il predetto Protocollo di intesa stabilisce, tra l'altro:

di declinare gli interventi previsti dal Programma allegato al Protocollo in riferimento alla «Macro area di crisi», costituita dall'insieme delle singole aree di crisi;

di sostenere gli investimenti produttivi nella Macro area di crisi tramite ricorso al:

regime di aiuto dei Contratti di sviluppo, istituito con il decreto interministeriale 24 settembre 2010, per la promozione di progetti strategici;

regime di aiuto in favore di investimenti produttivi, istituito con il citato decreto ministeriale 23 luglio 2009, per la promozione di progetti orientati al conseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale;

di demandare la governance delle misure indicate nel Programma a un Comitato esecutivo, istituito con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2013;

Considerato che il citato Protocollo di intesa ha così delimitato le singole aree di crisi, che nel loro insieme costituiscono la Macro area di crisi:

«Area di crisi di Airola» i territori dei comuni di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Forchia, Montesarchio, Paolisi, Moiano (tutti in provincia di Benevento);

«Area di crisi di Acerra» i territori dei comuni di Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Marigliano, Nola, Pomigliano d'Arco (tutti in provincia di Napoli);

«Area di crisi di Avellino» tutti i comuni della provincia di Avellino;

«Area di crisi di Caserta» tutti i comuni della provincia di Caserta;

«Area di crisi di Castellammare di Stabia» i territori dei comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Cercola, Ercolano, Gragnano, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Sant'Antonio Abate, Saviano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase (in provincia di Napoli) – Angri, Castel San Giorgio, Cava dei Tirreni, Corbara, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano (in provincia di Salerno);

Considerato che il Comitato esecutivo, nella riunione del 29 gennaio 2014, ha individuato il bacino del personale da rioccupare nei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG o risultino iscritti alla liste di mobilità, al momento della nuova assunzione;

Considerato che il Comitato esecutivo ha previsto, nella medesima riunione del 29 gennaio 2014, di destinare risorse pari a euro 53.400.000,00 al finanziamento dell'intervento volto alla promozione di investimenti produttivi in base al regime di aiuto istituito con il citato decreto ministeriale 23 luglio 2009;

Ritenuto, pertanto, necessario definire, ai sensi del più volte citato decreto ministeriale 23 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, le condizioni e le modalità per l'attivazione di interventi per il rafforzamento della competitività del sistema imprenditoriale, attraverso la realizzazione di nuovi investimenti innovativi finalizzati a consolidare, riqualificare, diversificare le imprese delle aree colpite da crisi industriale in Campania, favorendo la loro capacità di integrazione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia;

c) «Protocollo di intesa»: il protocollo sottoscritto in data 17 luglio 2013 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Campania e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.–Invitalia per la reindustrializzazione e la riqualificazione economica e produttiva delle aree colpite da crisi industriale in Campania;

d) «Comitato esecutivo» il comitato istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2013;

e) «Area di crisi di Airola» i territori dei comuni di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Forchia, Montesarchio, Paolisi, Moiano (tutti in provincia di Benevento);

«Area di crisi di Acerra» i territori dei comuni di Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Marigliano, Nola, Pomigliano d'Arco (tutti in provincia di Napoli);

«Area di crisi di Avellino» tutti i comuni della provincia di Avellino;

«Area di crisi di Caserta» tutti i comuni della provincia di Caserta;

«Area di crisi di Castellammare di Stabia» i territori dei comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Cercola, Ercolano, Gragnano, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Sant'Antonio Abate, Saviano, Somma Vesuviana, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase (in provincia di Napoli) – Angri, Castel San Giorgio, Cava dei Tirreni,

Corbara, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano (in provincia di Salerno);

f) «Macro area di crisi»: l'insieme delle aree di crisi individuate alla lettera *e)*;

g) «unità produttiva»: una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;

h) «Regolamento GBER»: il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale nella regione Campania attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale della Macro area di crisi e/o alla riqualificazione del suo sistema produttivo.

2. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a euro 53.400.000,00, così ripartite tra le singole aree di crisi:

euro 10.680.000,00, pari al 20,0 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Airola;

euro 7.155.600,00, pari al 13,4 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Acerra;

euro 7.155.600,00, pari al 13,4 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Avellino;

euro 14.204.400,00, pari al 26,6 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Caserta;

euro 14.204.400,00, pari al 26,6 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Castellammare di Stabia.

3. Le risorse assegnate alle singole aree di crisi possono essere incrementate con provvedimento del Comitato esecutivo, nel rispetto delle proporzioni indicate al comma 2, a valere sulle risorse eventualmente non impegnate per l'attuazione degli interventi previsti dall'Avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nei territori dei Comuni della Regione Campania ricadenti nelle aree colpite da crisi industriale individuate dalla terza riprogrammazione del Piano Azione Coesione tramite ricorso al regime di aiuto dei Contratti di sviluppo. Qualora, a seguito della formazione delle graduatorie di cui all'art. 9, comma 4, residuino risorse, in una o più Aree di crisi, rispetto a quelle indicate al comma 2, il Soggetto gestore è autorizzato a ripartire, in proporzione agli eventuali fabbisogni delle altre graduatorie, le risorse in eccesso tra le altre Aree di crisi per le quali vi siano ancora domande da soddisfare.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto sono affidati al Soggetto gestore.

2. Con apposita convenzione tra Ministero e Soggetto gestore, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento al Soggetto gestore delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2, comma 2, e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività, i quali gravano sui fondi che il Comitato esecutivo ha riservato all'assistenza tecnica.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite in forma di società che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

2. Possono, altresì, presentare domanda di agevolazione le società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile.
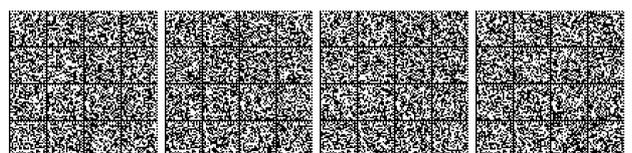
3. Le domande in forma congiunta possono essere presentate esclusivamente con il ricorso allo strumento del "contratto di rete", di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a condizione che:

a) sia individuato il soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento, da parte dei medesimi, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;

b) le società partecipanti, proponenti i programmi di investimento, risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

Art. 5.

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi, relativi a unità produttive ubicate nella Macro area di crisi, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale riguardanti una delle seguenti attività:

a) sezione C della classificazione delle attività economiche Ateco 2007;

b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione Ateco, nei limiti indicati al punto 1 dell'allegato n. 1 al presente decreto;

c) attività di servizi elencate al punto 2 dell'allegato n. 1.

2. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *a)*, in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate al punto 3 dell'allegato n. 1. Ulteriori precisazioni in merito al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono indicate al punto 4 dell'allegato n. 1.

3. Sono ammissibili i programmi di investimento che prevedono:

a) la realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;

b) l'ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;

c) la realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i servizi di cui al punto 2 dell'allegato n. 1.

4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono comunque prevedere un incremento occupazionale.

5. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

6. Ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unità produttiva ubicata in una delle aree di crisi indicate all'art. 1, comma 1, lettera *e)*. Nel caso di contratto di rete i singoli programmi debbono risultare strettamente connessi e funzionali al miglioramento della competitività delle imprese aderenti ed essere tutti ubicati in una medesima area di crisi tra quelle indicate all'art. 1, comma 1, lettera *e)*.

7. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo non sia inferiore a euro 1.000.000,00 e non sia superiore a euro 20.000.000,00. Esclusivamente per le attività di servizi di cui al comma 1, lettera *c)*, l'importo minimo dei programmi di investimento è pari a euro 500.000,00.

8. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 8. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi i cui titoli di spesa, ivi compresi quelli relativi ad acconti, abbiano data antecedente a quella di presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono considerate, ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma, le spese riguardanti studi preliminari di fattibilità. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.

9. I programmi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. La data di chiusura del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. Entro 30 giorni da tale data il soggetto beneficiario deve dare comunicazione al Soggetto gestore della chiusura del programma degli investimenti. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data è compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. Ciò, comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procede alla revoca della delibera di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Soggetto gestore può disporre una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi.

10. I soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente alla assunzione dei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG o risultino iscritti alla liste di mobilità, al momento della nuova assunzione.
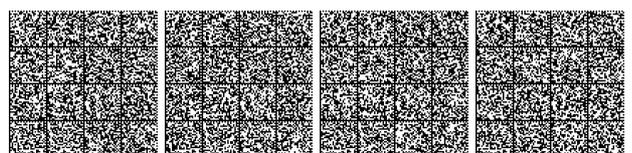
11. I soggetti beneficiari si impegnano a concludere, entro dodici mesi dalla data di chiusura del programma degli investimenti, il programma occupazionale proposto nella domanda di agevolazioni di cui al presente decreto. Nel caso di decremento dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50 per cento di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50 per cento la revoca è totale.

12. Con riferimento al finanziamento agevolato di cui all'art. 7, la revoca parziale, nel caso di decremento dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50 per cento di quanto previsto, comporta l'applicazione di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato – operazioni oltre 18 mesi – settore industria, pubblicato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel proprio sito istituzionale, ridotto in misura proporzionale alla occupazione realizzata, espressa in termini percentuali rispetto a quella prevista. Per decrementi superiori al 50 per cento la revoca totale comporta la restituzione integrale del finanziamento accordato.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

2. Il Ministero, con propria successiva circolare, provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilità delle stesse.

Art. 7.

Forma e intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. Le suddette intensità massime sono espresse in equivalente sovvenzione lordo che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

2. Il finanziamento agevolato, che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative, è concesso, nella misura del 30 per cento degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 2 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore a 0,5 per cento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

3. Ad integrazione del finanziamento agevolato di cui al comma 2, fermo restando quanto stabilito al comma 5, l'impresa richiede un contributo in conto impianti di importo non inferiore al 3 per cento degli investimenti ammissibili e fino a concorrenza dell'intensità massima di aiuto concedibile, e comunque in misura non superiore al 45 per cento degli investimenti ammissibili. Ai fini del calcolo delle agevolazioni, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate al momento della concessione. Il soggetto richiedente indica, pertanto, nella domanda di agevolazioni, le spese relative agli investimenti da realizzare e la suddivisione delle stesse per anno solare. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione di cui al comma 2.

4. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria è rideterminato a conclusione del programma di investimenti in sede di erogazione conclusiva delle agevolazioni, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. L'ammontare del finanziamento agevolato e di quello del contributo così definitivamente determinati non possono in alcun modo essere superiori a quelli individuati in via provvisoria.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di piccole e medie imprese, dalla data di ultimazione del programma.

Art. 8.

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e ai termini di presentazione della domanda di agevolazione. Almeno 30 giorni prima del termine iniziale sono rese disponibili nei siti del Soggetto gestore (www.invitalia.it), del Ministero (www.mise.gov.it) e della Regione Campania (www.regione.campania.it) le modalità e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.

Art. 9.

Istruttoria dei programmi

1. Il Soggetto gestore, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazione, procede a verificare il rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite per l'accesso alle agevolazioni, nonché la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta. La domanda non considerata valida è respinta dal Soggetto gestore con una specifica nota al soggetto richiedente ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. Accertata la regolarità e la completezza della domanda di agevolazioni, il Soggetto gestore procede alla preliminare verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 da parte dei soggetti proponenti e della rispondenza dei programmi di investimento presentati ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 5. Nel caso di insussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni, il Soggetto gestore comunica al soggetto richiedente l'esito negativo del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le domande di agevolazione che abbiano superato le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono oggetto di una attività di selezione mediante l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nell'allegato n. 2, nel quale sono riportati i parametri in cui è articolato ciascun criterio e i punteggi assegnabili ai programmi di investimento, nonché la soglia minima per l'accesso alla fase di valutazione di merito. Il punteggio che ogni programma consegue è ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro.

4. L'attività di selezione termina con la predisposizione di una proposta di graduatoria, in riferimento alle singole aree di crisi, dei programmi di investimento da avviare alla fase di valutazione di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio determinato applicando i criteri e i rispettivi parametri di cui al comma 3.

5. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento che conseguono un punteggio pari o superiore a 50. L'avvio alla fase di valutazione di merito è disposto sulla base della posizione assunta dai programmi ammissibili nella graduatoria di cui al comma 4, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. L'ultimo nell'ordine di graduatoria può essere ammesso alla valutazione di merito, previa accettazione del proponente, a condizione che abbia ottenuto l'assegnazione di risorse finanziarie non inferiore al 33 per cento della spesa ammissibile. I programmi ammissibili, ma non finanziabili per indisponibilità delle risorse, possono essere avviati alla fase di valutazione di merito qualora, entro il 30 giugno 2015, si liberino risorse precedentemente destinate a programmi aventi posizione più alta nella graduatoria.

6. Qualora più programmi di investimento abbiano conseguito lo stesso punteggio, è data priorità al programma di investimento che prevede il maggiore incremento occupazionale. In caso di parità di incremento occupazionale si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

7. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazione il Soggetto gestore provvede a trasmettere la proposta di graduatoria al Comitato esecutivo.

8. Il Comitato esecutivo, entro 15 giorni dalla trasmissione da parte del Soggetto gestore della proposta di graduatoria di cui al comma 4, provvede ad approvare la stessa. Il Soggetto gestore, successivamente all'approvazione da parte del Comitato esecutivo, pubblica la graduatoria nel sito www.invitalia.it. Con la pubblicazione si considera effettuata la comunicazione ai soggetti interessati circa l'esito del procedimento.

9. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Soggetto gestore invia una comunicazione, mediante posta elettronica certificata (PEC), ai soggetti proponenti dei programmi utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di cui al comma 4, invitandoli a fornire la documentazione necessaria per detta valutazione, definita nella circolare del Ministero di cui all'art. 6, comma 2.

10. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9, i soggetti interessati devono inviare la documentazione richiesta secondo le modalità e gli schemi definiti dal Ministero con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, e resi disponibili nei siti del Soggetto gestore (www.invitalia.it), del Ministero (www.mise.gov.it), e della Regione Campania (www.regione.campania.it).

11. La documentazione di cui al comma 10 è oggetto, nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento da parte del Soggetto gestore, di una valutazione di merito, comprendente un colloquio con i soggetti proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del progetto imprenditoriale, basata sui seguenti criteri di valutazione:

a) credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;

b) ammissibilità degli investimenti in termini di pertinenza rispetto al progetto imprenditoriale e loro coerenza con le finalità del progetto;

c) potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing;

d) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

12. Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, sulla base della documentazione di cui al comma 10, il Soggetto gestore verifica che il programma degli investimenti generi un effetto incentivante, ovvero che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:

a) incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, delle dimensioni del programma;

b) estensione rilevante, per effetto delle agevolazioni, della portata del programma;

c) incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma;

d) riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma oggetto delle agevolazioni;

e) mancata realizzazione del programma proposto in assenza di agevolazioni.

13. Nel caso in cui, al termine della fase di valutazione di merito, il periodo di validità del Regolamento GBER
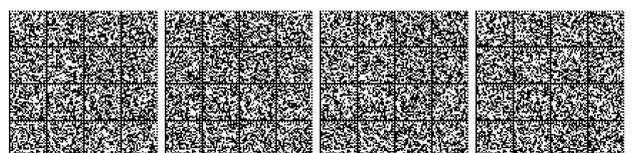
sia decorso, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla approvazione del nuovo Regolamento generale di esenzione per il successivo periodo di programmazione 2014/2020 e alla verifica del rispetto delle condizioni di esenzione che saranno da esso fissate.

Art. 10.

Concessione delle agevolazioni

1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'art. 9, il Soggetto gestore delibera la concessione delle agevolazioni.

2. La delibera di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.

3. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario la delibera di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato; tale documentazione deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro 45 giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione delle agevolazioni.

4. Il Soggetto gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, provvede a sottoscrivere con il soggetto beneficiario il contratto di contributo in conto impianti e a stipulare il contratto di finanziamento agevolato che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario.

Art. 11.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore ai soggetti beneficiari avviene sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate, anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a stati di avanzamento lavori (SAL), ciascuno non inferiore al 30 per cento delle spese ammissibili. È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 30 per cento del contributo in c/impianti concesso, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria a scalare ovvero di polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema di cui alla circolare del Ministero 21 dicembre 2012, n. 43138, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 gennaio 2013, n. 19.

2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle modalità di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente decreto. I termini, le modalità e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili nei siti del Soggetto gestore (www.invitalia.it), del Ministero (www.mise.gov.it) e della Regione Campania (www.regione.campania.it).

3. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario nonché delle altre verifiche stabilite nel contratto di contributo in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma 4.

4. Alle singole erogazioni di contributo in conto impianti è operata una ritenuta a garanzia pari al 10 per cento della quota maturata e una ritenuta aggiuntiva sino a concorrenza del 3 per cento della spesa ammissibile. Le modalità di erogazione della ritenuta a garanzia sono indicate nella circolare di cui all'art. 6, comma 2. La ritenuta aggiuntiva sino a concorrenza del 3 per cento della spesa ammissibile è erogata condizionatamente alla verifica delle seguenti condizioni:

a) accertamento, da parte del Soggetto gestore, del regolare completamento del programma degli investimenti;

b) integrale conseguimento dell'obiettivo occupazionale concordato;

c) assunzione del personale come definito all'art. 5, comma 10, in percentuale non inferiore al 20 per cento dell'incremento occupazionale previsto e comunque in numero non inferiore a tre addetti.

Art. 12.

Variazioni

1. Eventuali modifiche sostanziali del programma o variazioni del soggetto beneficiario devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione. Fino a quando le proposte di modifica o di variazione non sono approvate, il Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

2. Il subentro di un nuovo soggetto beneficiario è ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al soggetto richiedente e/o beneficiario ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. Ai fini del subentro:

a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;

b) il Soggetto gestore verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;

c) la dimensione del soggetto subentrante è rilevata, con i criteri di cui all'art. 4, comma 4, e con riferimento
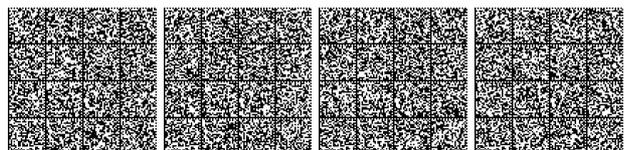
alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;

d) le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nella delibera originaria di concessione delle agevolazioni. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio, ovvero triennio per le piccole e medie imprese, d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante.

3. Il Soggetto gestore procede all'esame delle modifiche sostanziali e delle variazioni di cui al comma 1, valutandone in particolar modo gli effetti sul programma degli investimenti e sulla qualificazione del soggetto beneficiario, dando tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario dell'esito dell'attività istruttoria effettuata.

4. In caso di modifiche sostanziali del programma di investimento, il Soggetto gestore verifica la permanenza dei requisiti di validità tecnica ed economica del programma stesso ed effettua il ricalcolo delle agevolazioni, fermo restando che le stesse non possono superare l'importo indicato nella delibera di concessione. Nel caso di contratto di rete la verifica è riferita al permanere dei requisiti di validità tecnica ed economica del programma proposto nel suo complesso, anche in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 5.

Art. 13.

Monitoraggio, ispezioni, controlli

1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato, invia al Soggetto gestore, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di piccole e medie imprese, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l'avvio del provvedimento di revoca totale delle agevolazioni.

3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica sono contenute nella delibera di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10.

Art. 14.

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 15.

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate totalmente o parzialmente ed i relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento risolti dal Soggetto gestore, qualora il soggetto beneficiario:

a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;

e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore, ovvero, nel caso previsto all'art. 5, comma 9, il programma di investimento non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale;

f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti ovvero prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;

g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, i beni agevolati, ovvero cessi l'attività prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;
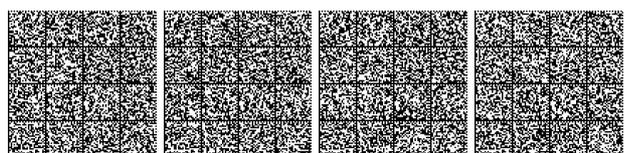
h) effettui operazioni societarie di cui all'art. 12, comma 2, in assenza dell'autorizzazione del Soggetto gestore;

i) trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale esterno alla Macro area di crisi, ovvero in altro comune all'interno della stessa senza la preventiva autorizzazione del Soggetto gestore anteriormente al completamento del programma degli investimenti ovvero prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;

l) non consenta i controlli del Ministero o del Soggetto gestore circa realizzazione del programma degli investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;

m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Soggetto gestore;

n) non realizzi il programma occupazionale nel rispetto dei termini indicati all'art. 5, comma 11;

o) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro;

p) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere *b)*, *e)*, *h)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)* e *p)*, la revoca delle agevolazioni concesse è totale;

3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera *a)*, la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni venga rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicità e funzionalità dell'originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera *c)*, la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera *d)*, la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera *f)*, la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del programma d'investimento; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del programma d'investimento; nelle fattispecie di cui alle lettere *g)* e *i)*, la revoca è totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta ed ottenuta l'autorizzazione del Soggetto gestore; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dal Soggetto gestore;

4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro: ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1129

Allegato n. 1
(art. 5, commi 1 e 2)

1. Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore.

I programmi di investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, limitatamente agli impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici.

A tal fine:

a) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;

b) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorità medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5per cento in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'art. 7, comma 6 del presente decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni;

c) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purché gli stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

2. Elenco delle attività di servizi ammissibili.

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto.

61 - Telecomunicazioni, ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni.
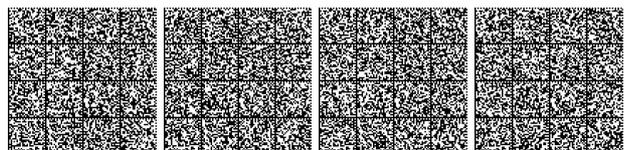
Informatica e attività connesse, limitatamente a:

a) produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (rif. 62.0), ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;

b) elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web (rif. 63.1);

c) edizione di software (rif. 58.2);

d) pubblicazione di elenchi e mailing list (rif. 58.12);

e) riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale (rif. 33.12.5);

f) riparazione e manutenzione di computer e periferiche (rif. 95.11.0);

g) attività dei disegnatori grafici di pagine web (rif. 74.10.21).

72 - Ricerca scientifica e sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.

Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente a:

a) ricerche di mercato (rif. 73.20), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;

b) attività di consulenza gestionale (rif. 70.2), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti;

c) attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici (rif. 71.1), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;

d) consulenza in materia di sicurezza (rif. 74.90.2);

e) attività dei disegnatori tecnici (rif. 74.10.3);

f) collaudi e analisi tecniche (rif. 71.20), ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa;

g) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (rif. 74.20.2) e attività di aerofotografia (rif. 74.20.12);

h) attività di imballaggio e confezionamento (rif. 82.92);

i) design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (rif. 74.10.1 e 74.10.9);

l) attività dei call center (rif. 82.20).

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente a:

a) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (rif. 38.1, 38.2), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;

b) raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 37.00.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.

3. Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie.

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferromanganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata nella G.U.U.E C260 del 28 ottobre 2006.

Industria carboniera: così come individuata nel regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di Stato all'industria carboniera, pubblicato nella G.U.C.E. L205 del 2 agosto 2002.

Fibre sintetiche: attività relative a:

a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;

b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

4. Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.

Ai fini del presente decreto:

a) per «prodotti agricoli» si intendono:

1) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;

b) per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];

c) per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

d) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.
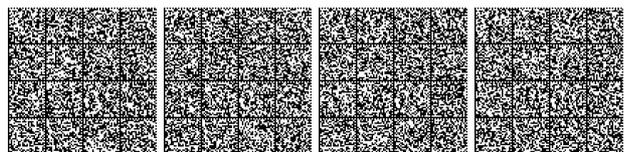
Allegato n. 2
(Articolo 9, comma 3)

Griglia di valutazione dei programmi di investimento finalizzati al rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania.

Il contenuto delle dichiarazioni apportate dai soggetti proponenti in relazione ai criteri di valutazione sotto indicati non potrà essere modificato nel corso dello svolgimento della fase di valutazione di merito in maniera tale da alterare l'esito della graduatoria. L'eventuale modifica che abbia per conseguenza l'alterazione della graduatoria comporterà il decadimento dalla stessa.

Nel caso di domanda inoltrata da contratto di rete il punteggio è dato dalla media dei punteggi delle imprese aderenti al contratto, ponderata in ragione del valore dei rispettivi programmi di investimento.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, il punteggio minimo per l'ammissibilità alla fase di valutazione di merito è pari a 50 punti.

Per incremento occupazionale si intende la differenza tra il numero di dipendenti, anche a tempo parziale, assunti a tempo indeterminato alla data di completamento del programma occupazionale previsto nel piano di impresa e il numero dei dipendenti, anche a tempo parziale, assunti a tempo indeterminato alla data di presentazione dell'istanza. Il numero di dipendenti a tempo indeterminato alla data di presentazione dell'istanza corrisponde al numero di unità lavorative (U.L.A.), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo indeterminato durante i dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza. Il numero di dipendenti alla data di completamento del programma occupazionale è dato dal numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rilevato dal Libro unico del lavoro alla medesima data.

	CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	Punteggio max
A) Rispondenza del programma di investimento proposto alle finalità di cui all’articolo 5 del decreto				**34**
A.1	Innovatività del programma	Introduzione di innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto	Possesso o acquisizione di brevetto/i (almeno EPO) rilevante ai fini del programma di investimento oggetto della proposta: **4 punti**	4
A.2	Miglioramento della competitività della Macro area di crisi	Conseguimento integrazione di filiera e/o collaborazione tra imprese mediante la partecipazione a società consortili ai sensi dell’articolo 2615-*ter* del codice civile o a contratti di rete	a) il soggetto proponente è socio di una società consortile ai sensi dell’articolo 2615-*ter* del codice civile o aderisce ad un contratto di rete: **7 punti** b) il soggetto proponente è una società consortile ai sensi dell’articolo 2615-*ter* del codice civile o un contratto di rete: **12 punti**	12
A.3	Capacità del programma di miglioramento dell’impatto sull’ambiente	Il punteggio viene attribuito se il programma di investimento prevede l’adozione di specifiche misure volte a ridurre l’impatto sull’ambiente	- realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche: **1 punto** - recupero e/o riutilizzo dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione e/o per la produzione di materie prime secondarie in una logica di filiera: **2 punti** - ottimizzazione delle performance energetiche degli edifici (isolamento termico, impianti di riscaldamento/raffreddamento ad elevata efficienza energetica, sistemi di illuminazione a basso consumo): **1 punto** - utilizzo di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, collettori solari termici, utilizzo di biomasse): **2 punti**	6
A.4	Valorizzazione del patrimonio esistente	Riutilizzo, recupero o riqualificazione di strutture dismesse	a) aumento capacità produttiva di una struttura esistente: **8 punti** b) riqualificazione di una struttura esistente: **10 punti** c) recupero e riqualificazione di struttura dismessa da almeno 2 anni: **12 punti**	12

	CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	Punteggio max
B) Efficienza attuativa				**14**
B.1	Solidità economico patrimoniale del soggetto proponente (La terminologia utilizzata rinvia ai contenuti dell'articolo 2424 c.c. e seguenti.)	Valutazione della solidità economico patrimoniale del soggetto proponente sulla base della media di alcuni indici di bilancio calcolati per i 3 esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Se il soggetto proponente è impresa priva del bilancio di tre esercizi ed in compagine vi è una impresa in possesso di una partecipazione superiore al 50% del capitale, ai fini del calcolo degli indici sono utilizzati i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi della stessa. Se il soggetto proponente è impresa priva del bilancio di tre esercizi e la compagine è costituita da persone fisiche o da imprese senza la maggioranza assoluta del capitale sociale, o da imprese con maggioranza assoluta ma prive del bilancio di almeno tre esercizi, il parametro non si applica.	I valori di riferimento degli indici, calcolati come media dei valori assoluti di quelli relativi a ciascuno dei 3 esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda, sono i seguenti: a) ROE (Utile dell'esercizio/Patrimonio netto), se > 2%: **1 punto** b) ROI (differenza tra valore e costi della produzione/Totale Attivo), se > 4%: **1 punto** c) Indice di disponibilità (Attivo Circolante/Debiti esigibili entro l'esercizio successivo), se > 50%: **1 punto** d) Margine di struttura (Patrimonio netto–Immobilizzazioni nette), se > 0: **1punto** Si aggiunge un punto per ognuno dei suddetti indici se il loro valore desumibile dall'ultimo bilancio è superiore a quello dell'anno precedente. Per i soggetti proponenti che non dispongono del bilancio di tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda e con compagine costituita da persone fisiche e/o da imprese senza maggioranza assoluta del capitale sociale o da imprese con maggioranza assoluta ma prive del bilancio di almeno tre esercizi, si applicano **0 punti**.	8
B.2	Cantierabilità	Stato di avanzamento dell'iter procedurale per l'ottenimento dei permessi e delle licenze necessari all'avvio del programma degli investimenti.	a) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze non avviato: **0 punti** b) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze avviato: **4 punti** c) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze concluso ovvero non necessario: **6 punti**	6

	CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	Punteggio max
C) Qualità progettuale				**52**
C.1	Intensità dell'apporto finanziario del soggetto proponente	Copertura finanziaria degli investimenti	Indice di copertura degli investimenti (Contributo finanziario/Investimenti di progetto*100): a) oltre il 25% e fino al 35%: **3 punti** b) oltre il 35% e fino al 50%: **8 punti** c) oltre il 50%: **12 punti** Per contributo finanziario si intende l'ammontare complessivo del capitale apportato dall'impresa attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. Per investimenti di progetto si intende il totale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali previste nel programma degli investimenti.	12
		Copertura autonoma degli investimenti	Indice intensità apporto capitale proprio (Capitale proprio/Contributo finanziario*100): a) da 0 fino al 10%: **0 punti** b) oltre 10% fino a 25%: **2 punti** c) oltre il 25% e fino al 50%: **4 punti** d) oltre il 50% e fino al 75%: **8 punti** e) oltre il 75%: **12 punti** Per capitale proprio si intende il totale delle risorse finanziarie apportate direttamente dall'impresa mediante versamento in conto capitale sociale o in conto futuro aumento capitale sociale. Per contributo finanziario si intende l'ammontare complessivo del capitale apportato dall'impresa attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico.	12

C.2	Incremento occupazionale	Incremento occupazionale del progetto.	- da 1 a 10: **1 punto** per ciascun occupato incrementale - da 11 a 15: **13 punti** - da 16 a 24: **18 punti** - da 25 a 34: **23 punti** - da 35 in poi: **28 punti**	28

14A02775

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2014.

Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplina con regolamento l'esercizio del potere sanzionatorio nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti;

Visto, altresì, l'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità ai sensi del comma 9 del medesimo articolo ovvero che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché nei confronti degli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori che omettano, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti dalla norma, ovvero che forniscano dati non veritieri;

Visto, altresì, l'art. 38, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1, lettera *h)*, del medesimo articolo, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

Visto, altresì, l'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui, in sede di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a campione e sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria, quando la prova degli stessi non sia fornita dal concorrente, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente medesimo dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, altresì, per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento;

Visto, altresì, l'art. 40, comma 9-*quater*, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ai sensi del quale, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto, in particolare, l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, riguardante le sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA, la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione;

Visto, in particolare, l'art 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplina il potere sanzionatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in caso di violazione, da parte delle imprese qualificate, dell'obbligo di informazione;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato in data 20 dicembre 2007 e s.m.i.;

Considerata l'opportunità di adottare un unico regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
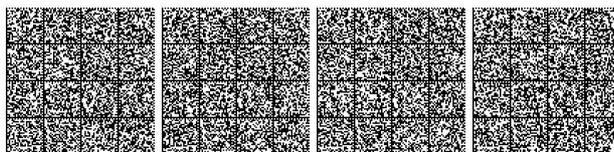
EMANA
il seguente Regolamento:

Parte I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Autorità, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Casellario, il Casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed all’art. 8, commi 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Consiglio, il Consiglio dell’Autorità;

U.O.R., l’Unità Organizzativa Responsabile che, in base ai Regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell’Autorità, è competente per il procedimento, all’interno della quale è individuato il Responsabile del Procedimento;

Regolamento, il presente Regolamento;

Regolamento di esecuzione ed attuazione, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Regolamento di accesso agli atti, il Regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall’Autorità adottato con deliberazione del 10 settembre 2008;

SOA, le Società Organismi di Attestazione;

CEL, certificato di esecuzione lavori.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’art. 6, comma 11, art. 7, comma 8, art. 38, comma 1-*ter*, art. 40, comma 9-*quater*, art. 48, commi 1 e 2 del Codice nonché ai sensi degli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 3.
Segreto d’ufficio

1. Nei limiti necessari per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di cui al Regolamento, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento dell’attività istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all’art. 331 del codice di procedura penale ed all’art. 6, comma 13, del Codice.

Art. 4.
Comunicazioni

1. Le comunicazioni e le notificazioni relative ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Autorità dai soggetti interessati.

2. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente che assicurino la prova della ricezione da parte dei soggetti interessati.

Parte II
PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER OMESSE O FALSE COMUNICAZIONI ALL’AUTORITÀ

TITOLO I
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE ABBIANO RIFIUTATO OD OMESSO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DI FORNIRE LE INFORMAZIONI O DI ESIBIRE I DOCUMENTI RICHIESTI DALL’AUTORITÀ OVVERO CHE ABBIANO FORNITO INFORMAZIONI O ESIBITO DOCUMENTI NON VERITIERI (ART. 6, COMMI 9 E 11, DEL CODICE)

Art. 5.
Fase pre-istruttoria

1. La richiesta di documenti, informazioni e chiarimenti ai soggetti indicati dall’art. 6, comma 9, del Codice, viene inviata, dall’Ufficio dell’Autorità cui occorrono le predette informazioni o documenti, al soggetto in possesso delle stesse, con assegnazione di un termine e con espresso avvertimento della conseguenza sanzionatoria di cui all’art. 6, comma 11, del Codice per l’omessa risposta o per l’esibizione di documenti non veritieri.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, l’Ufficio richiedente invia gli atti all’U.O.R. competente per l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 6, comma 11, del Codice.

3. Acquisita la documentazione ai sensi del comma 2, entro il termine massimo di 90 giorni l’U.O.R. competente valuta gli elementi a disposizione e procede:

a) all’archiviazione della segnalazione, nel caso in cui non sussistano i presupposti di fatto o di diritto per l’avvio del procedimento sanzionatorio;

b) all’avvio del procedimento sanzionatorio, dandone comunicazione all’Ufficio che ha trasmesso la segnalazione.

4. Qualora, prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso, le informazioni richieste pervengano all’Ufficio richiedente di cui al comma 1, quest’ultimo ne dà immediata notizia all’U.O.R. competente ai fini dell’istruttoria del procedimento sanzionatorio.

Art. 6.

Fase istruttoria

1. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati:

a) l'oggetto del procedimento e la sanzione comminabile all'esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile;

b) il termine non superiore a 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento;

c) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione dinanzi all'U.O.R., nel termine massimo di 20 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;

d) l'Ufficio dell'Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;

e) il nominativo del responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;

f) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Autorità presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

g) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio.

2. L'U.O.R. può, in qualunque fase del procedimento sanzionatorio, richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti in merito al procedimento in corso, a stazioni appaltanti ed operatori economici, nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria, ovvero convocare le parti in audizione presso l'U.O.R.

3. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto e devono indicare:

a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;

b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;

c) nel caso in cui le informazioni vengano richieste a stazioni appaltanti, l'indicazione del R.U.P., con i relativi contatti e l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

d) la data prevista per l'eventuale audizione dinanzi all'U.O.R. competente.

4. Gli elementi istruttori rilevanti che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alle parti con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.

5. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell'audizione ai sensi del successivo art. 7.

Art. 7.

Audizione delle parti in fase istruttoria

1. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Per gli operatori economici interviene il legale rappresentante o un suo delegato.

2. Dell'audizione è redatto processo verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, da altro funzionario dell'U.O.R. eventualmente presente e dalle parti o dai loro rappresentanti, cui viene consegnata copia del verbale stesso.

Art. 8.

Conclusione della fase istruttoria

1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può proporre al Direttore Generale competente:

a) l'archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la manifesta insussistenza dei presupposti per il suo avvio;

b) la sottoposizione delle risultanze istruttorie al Consiglio per l'adozione del provvedimento finale.

2. L'U.O.R. dà comunicazione alle parti delle archiviazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettera *a)*. Provvede, altresì, a darne notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni dell'archiviazione.

3. Prima della rimessione della questione al Consiglio ai sensi del comma 1, lettera *b)*, l'U.O.R. invia alle parti una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché l'indicazione del termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni ed i documenti presentati successivamente al termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.

4. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell'Autorità è sospeso dall'invio della comunicazione di cui al comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.

Art. 9.

Fase decisoria

1. Al termine della fase istruttoria, l'U.O.R. sottopone la questione al Consiglio, che può:

a) adottare il provvedimento finale;

b) richiedere all'U.O.R. un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire

ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;

c) convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, l'U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti, procede ai sensi dell'art. 6, commi da 3 a 5 e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell'adozione del provvedimento finale.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera *c)*, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dall'invio alle parti interessate della convocazione in audizione sino al giorno di svolgimento della stessa.

4. Il provvedimento finale approvato dal Consiglio deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione e la misura delle sanzioni comminate. Esso indica, altresì, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Il provvedimento indica, anche, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Il provvedimento finale viene comunicato alle parti del procedimento dall'U.O.R.

Art. 10.

Omesse o false comunicazioni a stazioni appaltanti, enti aggiudicatori o organismi di attestazione

1. Il procedimento di cui al presente Titolo I si applica anche per l'irrogazione della sanzione pecuniaria da parte dell'Autorità, ai sensi dell'art. 6, comma 11, ultimo periodo, del Codice, agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori o gli organismi di attestazione inviano una segnalazione all'Autorità. Qualora sia prevista anche l'irrogazione di una sanzione interdittiva, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano il relativo procedimento.

Art. 11.

Criteri per la quantificazione delle sanzioni

1. Per la determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria l'Autorità segue i parametri contenuti nell'art. 6, comma 8, del Codice e nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale» ed in particolare:

rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico;

opera svolta dall'operatore economico per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;

eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

2. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole dell'omissione ai fini dell'attività dell'Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l'omissione.

Art. 12.

Segnalazioni sui CEL da parte delle SOA

1. Le SOA che, nell'attività di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, lettera *b)* del Codice, riscontrano che il CEL presentato dall'impresa ai fini della qualificazione non è presente nel Casellario Informatico, ne danno, entro 15 giorni, diretta comunicazione alla stazione appaltante ed all'Ufficio competente dell'Autorità che, effettuate le necessarie verifiche, invia gli atti all'U.O.R. per l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 6, comma 11 del Codice.

2. L'U.O.R. procede ai sensi del presente Titolo.

TITOLO II

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELLE STAZIONI APPALTANTI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI CHE ABBIANO RIFIUTATO OD OMESSO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI OVVERO CHE ABBIANO FORNITO INFORMAZIONI O ESIBITO DOCUMENTI NON VERITIERI (ART. 7, COMMA 8, DEL CODICE)

Art. 13.

Fase pre-istruttoria

1. L'Ufficio competente con cadenza periodica provvede a verificare il corretto assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8, del Codice a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori.

2. Ove in sede di verifica periodica sia accertato l'inadempimento degli obblighi informativi, l'Ufficio competente invia gli atti all'U.O.R. competente per l'attivazione del procedimento sanzionatorio.

3. Alla fase pre-istruttoria si applica il comma 3 dell'art. 5.

4. Qualora prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso l'U.O.R. competente accerti, tramite la consultazione della banca dati dell'Osservatorio o per comunicazione da parte dell'Ufficio competente di cui al comma 1, che le informazioni richieste sono state trasmesse, ne tiene conto ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Art. 14.

Fase istruttoria

1. L'U.O.R. comunica al soggetto inadempiente l'avvio del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 7, comma 8, del Codice, contestando gli addebiti entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla ricezione degli atti dall'Ufficio competente.
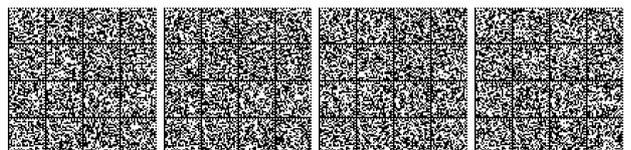
2. Alla fase istruttoria di cui al presente Titolo si applica quanto previsto all'art. 6.

Art. 15.

Audizione delle parti in fase istruttoria

1. All'audizione delle parti in fase istruttoria si applica l'art. 7.

Art. 16.

Conclusione della fase istruttoria

1. Alla conclusione della fase istruttoria si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 8.

Art. 17.

Fase decisoria

1. Alla fase decisoria si applicano gli articoli 9 e 11.

TITOLO III

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DELL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE (ART. 74 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DEL CODICE)

Art. 18.

Condotte sanzionate
Ambito di applicazione

1. Alle imprese qualificate ai sensi dell'art. 40 del Codice, l'Autorità può comminare, ai sensi dell'art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice, sanzioni in relazione alle seguenti condotte:

a) mancata risposta alle richieste afferenti la qualificazione, formulate dall'Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 9, del Codice (art. 74, comma 1, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice);

b) segnalazione da parte delle SOA (art. 74, comma 4, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice) di inadempimenti dell'impresa in materia di qualificazione;

c) produzione, da parte dell'impresa, di informazioni e documenti non veritieri in materia di qualificazione.

Capo I

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER MANCATA RISPOSTA ALLE RICHIESTE, AFFERENTI LA QUALIFICAZIONE, FORMULATE DALL'AUTORITÀ AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 9 DEL CODICE

Art. 19.

Fase pre-istruttoria

1. La richiesta di documenti, informazioni e chiarimenti viene inviata all'impresa qualificata dall'U.O.R. ai sensi degli articoli 6, comma 9, del Codice e 74, comma 1, del Regolamento di attuazione del Codice, con l'espressa indicazione del termine di adempimento di 30 giorni e delle conseguenze sanzionatorie in caso di mancata risposta tempestiva.

2. L'U.O.R., decorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al comma 1, entro il termine massimo di 90 giorni valuta gli elementi a disposizione e procede all'avvio del procedimento sanzionatorio nel caso in cui sussistano i presupposti di fatto o di diritto.

Art. 20.

Fase istruttoria

1. Alla fase istruttoria si applica l'art. 6.

2. La comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 6, comma 1, deve essere integrata dagli elementi di seguito elencati che dovranno essere alternativamente indicati qualora ne ricorrano i presupposti:

a.1) l'avviso che, essendo decorso inutilmente l'ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del primo termine di 30 giorni, il procedimento sanzionatorio comporta la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà comunque essere revocata nel caso in cui l'impresa successivamente adempia a quanto richiesto dall'Autorità;

a.2) l'avviso che, decorso il termine della sospensione, qualora l'operatore economico continui ad essere inadempiente, l'Autorità disporrà la decadenza dell'attestazione.

Art. 21.

Audizione delle parti in fase istruttoria

1. All'audizione delle parti in fase istruttoria si applica l'art. 7.

Art. 22.

Conclusione della fase istruttoria

1. Alla conclusione della fase istruttoria si applica l'art. 8.

Art. 23.

Fase decisoria

1. Alla fase decisoria si applica l'art. 9.

2. Il provvedimento finale viene comunicato alle parti del procedimento dall'U.O.R., il quale, nel caso in cui il Consiglio abbia deliberato l'iscrizione nel Casellario, procede tempestivamente all'inserimento dell'annotazione.

Capo II

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SU SEGNALAZIONE DELLE SOA

Art. 24.

Fase pre-istruttoria

1. Qualora l'impresa sia inadempiente alle richieste della SOA attestante, formulate per le finalità previste dall'art. 70, comma 1, lettera *f)*, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice, nel termine indicato
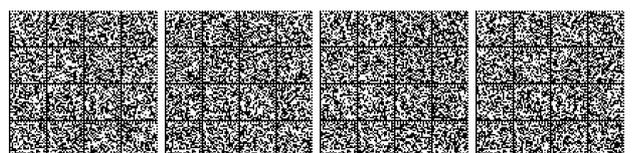
dalla SOA stessa comunque non superiore a 30 giorni, la SOA, entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine, informa l'Autorità.

2. Acquisita la documentazione ai sensi del comma 2, l'U.O.R. competente, entro il termine massimo di 90 giorni, valuta gli elementi a disposizione e procede:

a) all'archiviazione della segnalazione, nel caso in cui non sussistano i presupposti di fatto o di diritto per l'avvio del procedimento sanzionatorio;

b) all'avvio del procedimento sanzionatorio, dandone comunicazione anche alla SOA che ha trasmesso la segnalazione.

3. Qualora, prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso, le informazioni richieste pervengano alla SOA, quest'ultima ne dà immediata notizia all'U.O.R. competente ai fini dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio.

Art. 25.

Procedimento

1. L'U.O.R. applica il procedimento di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del precedente Capo I del presente titolo.

Capo III

SEGNALAZIONE DELL'AUTORITÀ ALLA SOA PER PRODUZIONE DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI NON VERITIERI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE

Art. 26.

Presupposto della segnalazione

1. Qualora l'impresa sia sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 6, comma 11, del Codice per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'Autorità informa la SOA che provvede ai sensi dell'art. 40, comma 9-*ter*, del Codice.

Art. 27.

Criterio di individuazione del procedimento applicabile

1. I procedimenti descritti nel presente Titolo III, Capi I e II, hanno carattere di specialità e prevalgono su quello del Titolo I in caso di concorrenza di condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 11, del Codice (Titolo *I)* ed ai sensi dell'art. 74, commi 1 e 4 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (Titolo *III)*.

Parte III

PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI COMPROVA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E NEI CONFRONTI DELLE SOA

TITOLO I

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI COMPROVA, DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI O SPECIALI DI QUALIFICAZIONE (ART. 38, COMMA 1-TER; ART. 48, COMMI 1 E 2, DEL CODICE)

Art. 28.

Fase pre-istruttoria

1. L'U.O.R. avvia la fase pre-istruttoria del procedimento sanzionatorio in materia di comprova, da parte degli operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione ai sensi dell'art. 38, comma 1-*ter* e dell'art. 48, commi 1 e 2, sulla base delle segnalazioni ricevute dalle stazioni appaltanti o dagli enti aggiudicatori ovvero d'ufficio.

2. Nel caso in cui, dagli elementi contenuti nella segnalazione risulti evidente l'inesistenza in punto di fatto dei presupposti o l'inconferenza della segnalazione ovvero che la fattispecie esula da quelle previste nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, l'U.O.R. ne dispone l'archiviazione, dandone comunicazione al segnalante ed all'operatore economico. Delle archiviazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio.

3. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta, l'U.O.R. formula una richiesta di integrazioni al segnalante, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del Codice.

4. Nella richiesta di cui al comma 3 sono indicate le modalità di presentazione della segnalazione, i documenti che devono essere allegati ed i termini entro i quali le informazioni devono essere fornite.

5. Qualora la documentazione e/o le informazioni richieste non vengano fornite entro i termini indicati nella richiesta, ovvero risultino non veritiere, l'U.O.R. competente avvia d'ufficio il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice, secondo le modalità descritte nel Titolo I Parte II del presente Regolamento.

6. L'U.O.R., fatte salve le archiviazioni disposte ai sensi del comma 3 del presente articolo, comunica alle parti l'avvio del procedimento sanzionatorio, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione completa.

Art. 29.

Fase istruttoria

1. Il procedimento sanzionatorio inizia con la comunicazione di avvio nella quale sono indicati:

a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni comminabili all'esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile;

b) il termine, non superiore a 180 giorni, per la conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione

della comunicazione di avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento;

c) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione dinanzi all'U.O.R., nel termine massimo di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;

d) l'Ufficio dell'Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;

e) il nominativo del responsabile del procedimento con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;

f) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Autorità presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

g) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio.

2. L'U.O.R. può, in qualunque fase del procedimento, richiedere, documenti, informazioni e/o chiarimenti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria del procedimento, ovvero convocare le parti in audizione presso l'U.O.R.

3. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto e devono indicare:

a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;

b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;

c) nel caso in cui le informazioni vengano richieste a soggetti diversi da quelli ai quali è stato notificato l'avvio del procedimento, l'indicazione del R.U.P., con i relativi contatti e l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

d) la data prevista per l'eventuale audizione dinanzi all'U.O.R. competente.

4. Gli elementi istruttori di rilievo che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alle parti con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.

5. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell'audizione ai sensi del successivo art. 30.

Art. 30.

Audizione delle parti in fase istruttoria

1. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Per gli operatori economici interviene il legale rappresentante o un suo delegato.

2. Dell'audizione è redatto processo verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, da altro funzionario dell'U.O.R. eventualmente presente e dalle parti o dai loro rappresentanti, cui viene consegnata copia del verbale stesso.

Art. 31.

Conclusione della fase istruttoria

1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può proporre al Direttore Generale competente:

a) l'archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la manifesta insussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento;

b) la sottoposizione delle risultanze istruttorie al Consiglio per l'adozione del provvedimento finale.

2. Delle archiviazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettera *a)*, l'U.O.R. dà comunicazione alle parti e provvede, altresì, a darne notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni dell'archiviazione.

3. Prima della rimessione della questione al Consiglio, l'U.O.R. invia alle parti una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché l'indicazione del termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa.

4. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell'Autorità è sospeso dall'invio della comunicazione di cui al comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.

Art. 32.

Fase decisoria

1. Al termine della fase istruttoria, l'U.O.R. sottopone la questione al Consiglio che può:

a) adottare il provvedimento finale;

b) richiedere all'U.O.R. un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;

c) convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, l'U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti, procede ai sensi dell'art. 29, commi da 3 a 5 e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell'adozione del provvedimento finale.
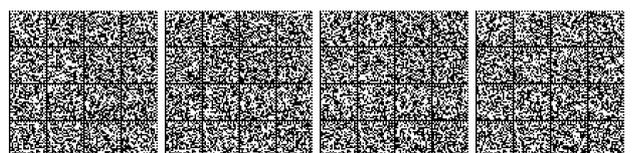
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera *c)*, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dall'invio della convocazione in audizione delle parti interessate sino al giorno di svolgimento della stessa.

4. Il provvedimento finale approvato dal Consiglio deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, esso indica, altresì, le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento. Il provvedimento indica anche il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Il provvedimento finale viene notificato alle parti del procedimento dall'U.O.R., il quale, nel caso in cui il Consiglio abbia deliberato l'iscrizione nel Casellario, procede tempestivamente all'inserimento della annotazione.

Art. 33.

Criteri per la quantificazione delle sanzioni

1. Per la determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria l'Autorità segue i parametri contenuti nell'art. 6, comma 8, del Codice e nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale» ed in particolare:

valore del contratto pubblico cui la violazione si riferisce;

rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico;

opera svolta dall'operatore economico per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;

eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

2. Per la determinazione della durata dell'interdizione si fa riferimento agli stessi parametri, ove compatibili.

TITOLO II

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE ABBIANO RESO FALSE DICHIARAZIONI O PRESENTATO FALSA DOCUMENTAZIONE ALLE SOA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (ART. 40, COMMA 9-QUATER, DEL CODICE)

Art. 34.

Fase pre-istruttoria

1. Le SOA comunicano all'operatore economico e all'Autorità l'esito dei procedimenti di accertamento del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici svolti ai sensi dell'art. 40, comma 9-*ter*, del Codice, entro 10 giorni dalla conclusione dei medesimi ai sensi dell'art. 70, comma 7, del Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Le SOA trasmettono ogni documentazione acquisita comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione, il documento disconosciuto ed i report istruttori della valutazione dei requisiti dell'impresa stessa. Se la falsità è inerente a certificati di esecuzione lavori, la trasmissione dovrà riguardare tutte le certificazioni di esecuzione lavori presentate dall'impresa ai fini del conseguimento dell'attestazione con allegate dichiarazione/i sostitutiva/e dell'impresa attestante/i la presentazione delle stesse ed i relativi riscontri di veridicità operati da quest'ultima.

2. L'U.O.R., acquisita la comunicazione di cui al comma 1, nel caso in cui la stessa risulti incompleta, formula, entro 60 giorni dalla data di ricezione, una richiesta di integrazione alla SOA ai sensi dell'art. 6, comma 9, del Codice. Il termine per la conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla data in cui la comunicazione è completa ai sensi del comma 1. Qualora la documentazione e/o le informazioni richieste non vengano fornite entro il suddetto termine ovvero risultino non veritiere, l'Autorità provvede ad avviare il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice e dell'art. 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.

Art. 35.

Fase istruttoria

1. Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui la comunicazione è completa ai sensi dell'art. 34, comma 1, l'U.O.R. comunica all'operatore economico ed alla SOA l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi all'art. 40, comma 9-*quater* del Codice.

2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati:

a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni comminabili all'esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile;

b) il termine, non superiore a 180 giorni, per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza del termine di cui alla successiva lettera *c)*, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento;

c) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione dinanzi all'U.O.R., nel termine massimo di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;

d) l'Ufficio dell'Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;

e) il nominativo del responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;

f) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Autorità presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

g) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.

3. L'U.O.R. può, in qualunque fase del procedimento, richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti, alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici, nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria del procedimento, ovvero convocare le parti in audizione presso l'U.O.R.

4. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto e devono indicare:

a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;

b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;

c) nel caso in cui le informazioni vengano richieste a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, l'indicazione del R.U.P., con i relativi contatti e l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

d) la data prevista per l'eventuale audizione dinanzi all'U.O.R. competente.

5. Gli elementi istruttori di novità e rilievo che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alle parti con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.

6. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell'audizione ai sensi del successivo art. 36.

Art. 36.

Audizione delle parti in fase istruttoria

1. All'audizione delle parti in fase istruttoria si applica l'art. 30.

Art. 37.

Conclusione della fase istruttoria

1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:

a) proporre al Consiglio l'archiviazione del procedimento nei casi in cui l'istruttoria abbia evidenziato la carenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni;

b) inviare alle parti, nei casi in cui ritenga sussistenti i presupposti per l'irrogazione delle sanzioni e comunque prima della sottoposizione al Consiglio delle risultanze istruttorie per l'adozione del provvedimento finale, una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché l'indicazione del termine, non superiore a 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni ed i documenti presentati oltre il termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.

2. Il termine di conclusione del procedimento da parte dell'Autorità è sospeso dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera *b)*, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.

Art. 38.

Fase decisoria

1. Al termine della fase istruttoria, l'U.O.R. sottopone la questione al Consiglio, il quale può a seguito del relativo esame:

a) adottare il provvedimento finale;

b) richiedere all'U.O.R. un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;

c) convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, l'U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti procede ai sensi dell'art. 35, commi da 3 a 6 e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell'adozione del provvedimento finale.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera *c)*, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell'audizione sino al giorno di svolgimento della stessa.

4. In sede di adozione del provvedimento finale, il Consiglio, oltre all'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice ed all'eventuale disposizione a carico della SOA della formalizzazione del provvedimento di diniego al rilascio dell'attestazione o di decadenza dell'attestazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico, può deliberare:

a) l'insussistenza della causa interdittiva di cui comma 1, lettera m-*bis*, dell'art. 38 del Codice se ritenuti insussistenti i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave ai sensi dell'art. 40, comma 9-*quater*, del Codice;

b) la sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l'annotazione nel Casellario ai sensi dell'art. 40, comma 9-*quater*, del Codice se ritiene che la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.

5. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dall'U.O.R. a seguito dell'adozione, da parte della SOA, del provvedimento di decadenza o diniego dell'attestazione ed a seguito dell'adozione, da parte dell'Autorità, del provvedimento che definisce il procedimento ai sensi dell'art. 40, comma 9-*quater*, del Codice.
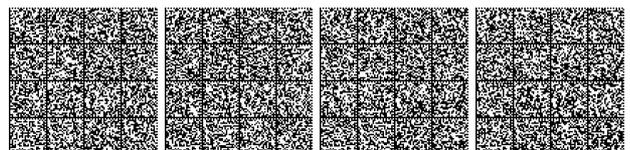
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 33, non si applica il riferimento al valore del contratto pubblico. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell'attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.

7. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

8. Il provvedimento finale viene notificato alle parti del procedimento dall'U.O.R., il quale procede tempestivamente all'inserimento nel Casellario della relativa annotazione.

Art. 39.

Sospensione dell'attività di attestazione

1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 76, comma 3 e 77, comma 3, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice la procedura di attestazione prevista dall'art. 76 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice nella quale è presentata documentazione non confermata dai soggetti emittenti, è sospesa nelle more della conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 40 comma 9-*ter* del Codice e dell'eventuale successivo procedimento ai sensi dell'art. 40 comma 9-*quater* disciplinato dal presente titolo.

TITOLO III

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELLE SOA (ART. 73 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE)

Art. 40.

Fase pre-istruttoria e istruttoria

1. L'U.O.R. competente, venuto a conoscenza dell'esistenza del verificarsi di circostanze che potrebbero ricondursi ad una delle fattispecie di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della sussistenza dei presupposti per formulare una contestazione di addebiti alla SOA. Quando l'U.O.R. competente viene a conoscenza dell'esistenza delle summenzionate circostanze a seguito di denuncia di terzi interessati, esso procede alla acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione della sussistenza dei presupposti per formulare una eventuale contestazione di addebiti alla SOA nei 90 giorni successivi.

2. Entro 60 giorni dalla acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebiti, sussistendo i presupposti per procedere, l'U.O.R. competente provvede all'invio della comunicazione di avvio del procedimento in Consiglio per la necessaria approvazione. La comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio viene, quindi, effettuata entro 30 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio.

3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati:

a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall'art. 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, nel limite massimo irrogabile;

b) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione dinanzi all'U.O.R. nel termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento;

c) il termine massimo di 90 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza del termine di cui alla lettera *b)*;

d) l'Ufficio dell'Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;

e) il nominativo del responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;

f) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Autorità presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

g) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.

4. L'U.O.R. può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alla SOA e ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria del procedimento ovvero convocare gli stessi soggetti in audizione presso l'U.O.R.

5. Le richieste istruttorie devono essere formulate per iscritto e devono indicare:

a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;

b) il termine non superiore a 20 giorni entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;

c) nel caso in cui le informazioni vengano richieste a soggetti diversi dalla SOA nei cui confronti è stato avviato il procedimento, l'indicazione del R.U.P., con i relativi contatti e l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;

d) la data prevista per l'eventuale audizione dinanzi all'U.O.R. competente.

6. Le acquisizioni documentali in fase istruttoria sono comunicate alla SOA interessata, con assegnazione di un

termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni per l'invio di controdeduzioni e documenti.

7. Il termine per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Autorità è sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria e, in particolare, in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario all'eventuale svolgimento dell'audizione ai sensi dell'art. 41.

Art. 41.

Audizione delle parti in fase istruttoria

1. All'audizione delle parti in fase istruttoria si applica l'art. 30.

Art. 42.

Conclusione della fase istruttoria

1. Nei casi in cui l'U.O.R. ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, prima della rimessione al Consiglio, invia alla SOA una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché il termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa e per l'eventuale richiesta motivata di audizione dinanzi al Consiglio, specificando che le deduzioni, i documenti e le richieste presentati successivamente al termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.

2. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'audizione.

Art. 43.

Fase decisoria

1. Al termine della fase istruttoria, l'U.O.R. sottopone la questione al Consiglio che può:

a) adottare il provvedimento finale;

b) richiedere all'U.O.R. un supplemento di istruttoria, con specifica indicazione degli elementi da acquisire, ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;

c) convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, l'U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti, procede ai sensi dell'art. 40, commi da 4 a 7, e sottopone tempestivamente al Consiglio le ulteriori risultanze istruttorie al fine dell'adozione del provvedimento finale. Dall'invio di tale comunicazione decorrerà nuovamente il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera *c)*, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell'audizione sino al giorno di svolgimento della stessa.

4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento. Nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 73, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione, il Consiglio può altresì impartire disposizioni alla SOA. Il provvedimento indica, anche, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Il provvedimento finale viene comunicato alle parti del procedimento dall'U.O.R., che procede anche alla tempestiva annotazione della sanzione irrogata nel Casellario.

Art. 44.

Criteri di determinazione delle sanzioni

1. Per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della/e violazione/i commessa/e e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti secondo le modalità ed i criteri previsti nell'Allegato 1 al presente regolamento.

Parte IV

CASELLARIO

Art. 45.

Durata della pubblicazione nel Casellario dell'annotazione e modalità di inserimento delle annotazioni relative a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria

1. Il termine di durata delle annotazioni inserite nel Casellario, indicato nel provvedimento finale, ai sensi dell'art. 38, comma 1-*ter*, art. 40, comma 9-*quater* ed art. 48, comma 1, del Codice decorre dalla data di pubblicazione delle annotazioni stesse. Trascorso detto termine, le annotazioni perdono efficacia.

2. Nell'apposita sezione del Casellario dedicata alle SOA sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 73 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.

3. Qualora nel periodo di pubblicazione dell'annotazione intervenga un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che sospende in via cautelare la decisione dell'Autorità con la quale è stata disposta l'annotazione,
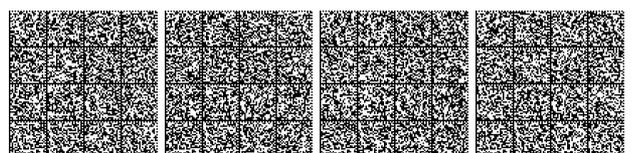
l'Autorità provvede all'oscuramento dell'annotazione nel Casellario.

4. Qualora, nel periodo di pubblicazione dell'annotazione intervenga un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che annulla, in primo o in secondo grado, la decisione dell'Autorità con la quale è stata disposta l'annotazione, l'Autorità provvede alla cancellazione dell'annotazione.

5. Qualora un provvedimento non definitivo di annullamento dell'Autorità Giudiziaria venga meno per effetto di una successiva pronuncia giudiziale, l'annotazione viene nuovamente resa visibile o inserita nel Casellario, nell'originaria formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua calcolata al netto del periodo di interdizione già scontato dall'operatore economico.

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46.

Moduli segnalazioni

1. Le segnalazioni inviate dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori, sulla base delle quali vengono avviati i procedimenti sanzionatori di cui al presente Regolamento, sono formulate compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli pubblicati sul sito internet dell'Autorità (www.avcp.it). Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all'Autorità entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, dall'adozione dell'atto o dalla conoscenza del fatto oggetto di segnalazione.

Art. 47.

Accesso agli atti del procedimento

1. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente Regolamento è disciplinato dal Regolamento di accesso agli atti pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Art. 48.

Computo dei termini

1. Per il computo dei termini previsti dal presente Regolamento si applica l'art. 155 del codice di procedura civile.

2. I termini di avvio del procedimento indicati nel presente Regolamento sono perentori.

Art. 49.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dall'entrata in vigore del Regolamento sono abrogati i seguenti atti:

a) «Regole del procedimento per l'iscrizione nel casellario dell'annotazione nei confronti dell'operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera *h)* dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006» (allegato alla Determinazione n. 1/2010 dell'Autorità pubblicata in data 12 gennaio 2010);

b) «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006» (depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2010);

c) «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010» (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2011 - supplemento ordinario n. 91);

d) «Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9-*quater*, del decreto legislativo n. 163/2006 per l'accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave» (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 2011).

Approvato nell'adunanza del 26 febbraio 2014.

Roma, 26 febbraio 2014

Il Presidente: SANTORO

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 marzo 2014.

Il Segretario: Esposito

ALLEGATO *1*

Metodo di calcolo per l'applicazione delle sanzioni ex art. 73, D.P.R. 207/2010

La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria per ogni singola violazione del comma 1 è determinata sulla base della seguente formula lineare:

$$S_1 = \alpha * 25.822 \qquad \text{con } 0 < \alpha \leq 1$$

dove S_1 indica la sanzione pecuniaria per singola violazione del comma 1 e α un parametro sintetico della gravità dell'infrazione di cui al comma 1, che tiene conto dell'elemento oggettivo, soggettivo e delle eventuali circostanze aggravanti ed attenuanti di cui alla tabella sottostante.

La sanzione pecuniaria per ogni singola violazione del comma 2 è determinata sulla base della seguente formula lineare:

$$S_2 = \beta * 51.545 \qquad \text{con } 0 < \beta \leq 1$$

dove S_2 indica la sanzione pecuniaria per singola violazione del comma 2 e β un parametro sintetico della gravità dell'infrazione di cui al comma 2, che tiene conto dell'elemento oggettivo, soggettivo e delle eventuali circostanze aggravanti ed attenuanti di cui alla tabella sottostante.

Di seguito l'algoritmo per la determinazione di α e β:

$$\alpha,\beta = \left[\left(E_{sogg}/100 + E_{ogg}/100\right)\right] * 0{,}8 * \left[1 + \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} P_{agg}}{100}\right) 0{,}25 - \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} P_{att}}{100}\right) 0{,}25\right]$$

dove:

E_{ogg} è il punteggio dell'elemento oggettivo della violazione con $0 < E_{ogg} \leq 50$

E_{sogg} è il punteggio dell'elemento soggettivo della violazione con $0 < E_{sogg} \leq 50$

P_{agg} è il punteggio delle circostanze aggravanti con $0 < \sum_{i=1}^{n} P_{agg} \leq 100$

P_{att} è il punteggio delle circostanze attenuanti con $0 < \sum_{i=1}^{n} P_{att} \leq 100$

La sanzione sospensiva

La determinazione dei giorni di sospensione è fornita dalle seguenti formule in relazione all'applicazione delle tre fattispecie individuate rispettivamente dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dal comma 3:

$$GG_{sosp1} = (1 - \delta) \sum_{i=1}^{n} \alpha_i * 60$$

sub $GG_{sosp1} \leq 120$

$$GG_{sosp1\cup 2} = (1 - \delta) * \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i * 60 + \sum_{i=1}^{n} \beta_i * 180\right)$$

sub $GG_{sosp1U2} \leq 240$
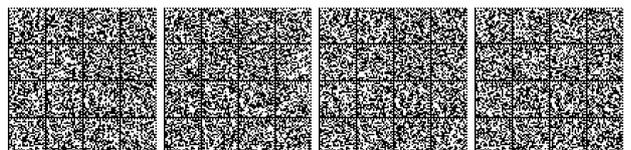
$$GG_{sosp2} = (1-\delta) * \sum_{i=1}^{n} \beta_i * 180$$

sub $GG_{sosp2} \leq 365$

dove:

GG_{sosp1}	giorni di sospensione per violazioni del comma 1;
$GG_{sosp1 \cup 2}$	giorni di sospensione per violazioni del comma 1 e del comma 2;
GG_{sosp2}	giorni di sospensione per violazioni del comma 2;

$$\delta *= \begin{cases} 0{,}2 & se\ 24 < V_n - V_{n-1} \leq 48\ mesi \\ 0{,}4 & se\ 48 < V_n - V_{n-1} \leq 72\ mesi \\ 0{,}6 & se\ 72 < V_n - V_{n-1} \leq 96\ mesi \\ 0{,}8 & se\ 96 < V_n - V_{n-1} \leq 120\ mesi \\ 1 & se\ V_n - V_{n-1} > 120\ mesi \end{cases}$$

V_n	data di delibera della sanzione al tempo *n*
V_{n-1}	data di notifica della sanzione al tempo *n-1*

* I valori assunti da δ possono pertanto essere di 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 se l'intervallo temporale tra la data di delibera del provvedimento sanzionatorio e la data di notifica della precedente sanzione ricade rispettivamente nel terzo e quarto anno, nel quinto e sesto anno, nel settimo e ottavo anno, nel nono e decimo anno e dopo il decimo anno. In altri termini, per ogni biennio di intervallo temporale tra provvedimenti sanzionatori successivo al primo, viene applicata una riduzione del 20%. Se l'intervallo temporale tra la delibera sanzionatoria del Consiglio e la data di notifica della precedente sanzione ricade nei primi due anni, il parametro *δ* assume un valore pari a zero. Se lo stesso intervallo temporale supera i dieci anni non verrà assegnato alcun giorno di sospensione

Tabella dei criteri e dei punteggi per l'applicazione del metodo di calcolo dei parametri di α e β

<table>
<tr><td>Elemento soggettivo</td><td colspan="2">Punteggio</td></tr>
<tr><td>Colpa</td><td colspan="2">Fino a 5</td></tr>
<tr><td>Colpa grave</td><td colspan="2">Da 6 a 30</td></tr>
<tr><td>Dolo</td><td colspan="2">Da 31 a 50</td></tr>
<tr><td>Elemento oggettivo (modalità della condotta)</td><td colspan="2">Punteggio</td></tr>
<tr><td>Difformità lieve</td><td colspan="2">Fino a 5</td></tr>
<tr><td>Difformità grave</td><td colspan="2">Da 6 a 30</td></tr>
<tr><td>Difformità molto grave</td><td colspan="2">Da 31 a 50</td></tr>
<tr><td>Circostanze aggravanti</td><td colspan="2">Punteggio</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione</td><td>Gravi</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Molto gravi</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vantaggio tratto dalla SOA e/o dall'autore della violazione</td><td>Rilevante</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Molto rilevante</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Recidiva specifica</td><td colspan="2">Fino a 40</td></tr>
<tr><td>Circostanze attenuanti</td><td colspan="2">Punteggio</td></tr>
<tr><td>Autodenuncia</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td>Iniziative tendenti ad eliminare le conseguenze della violazione e/o a prevenire ulteriori violazioni</td><td colspan="2">Fino a 30</td></tr>
<tr><td>Adozione di moduli organizzativi di prevenzione e controllo delle violazioni</td><td colspan="2">Fino a 20</td></tr>
<tr><td>Circostanze attenuanti generiche</td><td colspan="2">Fino a 10</td></tr>
</table>

14A02704

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 12 marzo 2014 e riguarda il territorio comunale di Santeramo in Colle e il 18 marzo 2014 e riguardano i territori comunali di Melendugno, Ischitella, Peschici, Giurdignano e Cassano delle Murge. Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

14A02763

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al decreto 4 marzo 2014, recante: «Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13m^3».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 62 del 15 marzo 2014, al punto 2.3 dell'Allegato, dove è scritto: «…la difesa fissa di cui sopra è assicurata, nel caso di serbatoio ricoperto, dalle prescrizioni di cui al successivo punto 9.5», leggasi: «…la difesa fissa di cui sopra è assicurata, nel caso di serbatoio ricoperto, dalle prescrizioni di cui al successivo punto 9.4 bis».

14A02776

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Aggiornamento dell'allegato A e conseguente permanenza dell'istituto «American Overseas School Of Rome» Roma-Italia nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Con decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del 20 marzo 2014, ai sensi dell'art. 2 - comma 4 del D.P.R. 2 agosto 2010 n.164, è stato disposto l'aggiornamento dell'allegato A e di conseguenza la permanenza dell'istituto "AMERICAN OVERSEAS SCHOOL OF ROME" Roma-Italia nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2 ,della legge 738/86.

14A02747

Aggiornamento dell'allegato A e conseguente permanenza dell'istituto « St. George's British International School» Roma-Italia nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Con decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del 20 marzo 2014, ai sensi dell'art. 2 - comma 4 del D.P.R. 2 agosto 2010 n. 164, è stato disposto l'aggiornamento dell'allegato A e di conseguenza la permanenza dell'istituto "St.GEORGE'S BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL" Roma-Italia nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2, della legge 738/86.

14A02748

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Porsilis Prrs»

Estratto del provvedimento n. 244 del 14 marzo 2014

Oggetto: medicinale veterinario PORSILIS PRRS - A.I.C. n. 103183.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat, 35 - 5831 AN - Boxmeer (Olanda).

Modifica: procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0145/001/IB/014.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità del vaccino liofilizzato confezionato per la vendita da 12 mesi, come attualmente autorizzato, a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A02710

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Liquibac»

Provvedimento n. 243 del 13 marzo 2014

Medicinale veterinario LIQUIBAC, nelle confezioni:

tanica da 1 litro - A.I.C. n. 102463015;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102463027;

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 102463039.

Oggetto: variazione tipo II: modifica tempi di attesa nelle galline ovaiole (uova).

Titolare A.I.C.: Vetoquinol Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (Forlì-Cesena) - Via Piana, 265 - Codice fiscale n. 00136770401.

È autorizzata la variazione tipo II del medicinale veterinario indicato in oggetto, concernente la modifica tempi di attesa nelle galline ovaiole (uova) da 5 giorni a 0 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

vitelli da latte: carne e visceri 7 giorni;

suini (fino a 35 *kg)*: carne e visceri 7 giorni;

broiler: carne e visceri 0 giorni;

tacchini: carne e visceri 1 giorno;

faraone: carne e visceri 0 giorni;

anatre: carne e visceri 0 giorni;

conigli: carne e visceri 5 giorni;

ovaiole: uova 0 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A02711
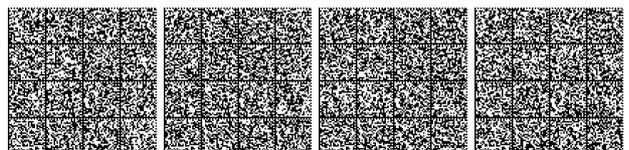
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Gallivac IB88».

Estratto provvedimento n. 233 del 13 marzo 2014

Medicinale veterinario ad azione immunologica GALLIVAC IB88 (A.I.C. n. 102589).

Confezioni:

013 scatola con 1 flacone da 1000 dosi;

025 scatola con 1 flacone da 2000 dosi;

052 scatola con 1 flacone da 5000 dosi;

037 scatola con 10 flaconi da 1000 dosi;

049 scatola con 10 flaconi da 2000 dosi.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede in via Vittor Pisani, 16 – Milano.

Modifica: Variazione di tipo IB: B.II.f.1 *b)* 1. Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale).

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito, così come confezionato per la vendita, dai 9 mesi attualmente autorizzati a 15 mesi.

Per effetto della suddetta variazione il "Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP)" del medicinale in questione deve essere modificato come segue:

Punto 6.3 Periodo di validità.

Periodo di validità del vaccino non ricostituito, confezionato per la vendita: 15 mesi se conservato a temperatura tra +2° C e + 8°, al riparo dalla luce.

Dopo la ricostituzione il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A02712

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rimadyl Bovini» 50 mg/ml soluzione iniettabile.

Estratto provvedimento n. 232 del 12 marzo 2014

Medicinale veterinario RIMADYL BOVINI 50 mg/ml soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103608016;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103608028;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103608030.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede legale e domiciliare in Roma – via Andrea Doria, 41 M – codice fiscale n. 06954380157.

Modifica: procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0140/001/II/011/G.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le seguenti modifiche:

1) aggiunta dell'eccipiente (conservante) alcool benzilico nella composizione del prodotto finito;

2) modifica della composizione qualitativa del tappo del flacone, da tappo in gomma cloro butilica a tappo in gomma bromo butilica;

3) aggiunta di due nuove confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103608028;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103608030.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A02713

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac Marek HVT Congelato» sospensione iniettabile per polli.

Estratto provvedimento n. 229 del 12 marzo 2014

Medicinale veterinario POULVAC MAREK HVT CONGELATO sospensione iniettabile per polli.

Confezione: 5 fiale da 1000 dosi cad. - A.I.C. numero 101476012.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl, con sede legale in Latina, Via Isonzo 71 – codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II - B.II.e.5 c - aggiunta muova confezione;

Variazione tipo II - B.II.b.2 b3 - sostituzione sito controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito;

Variazione tipo II - B.II.a.3 b.3 - modifica composizione relativamente agli eccipienti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: 5 fiale da 2000 dosi cad. - A.I.C. numero 101476024.

La validità della nuova confezione è conforme a quella già autorizzata:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 22 mesi;

dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 2 ore.

utilizzare immediatamente dopo prima apertura del condizionamento primario.

La sostituzione del sito Pfizer Global Manufacturing Weesp – Weesp (Paesi Bassi) con il sito Zoetis Manufacturing & Research Spain – Girona (Spagna) per l'effettuazione delle operazioni di controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.

La modifica della composizione, relativamente agli eccipienti. La nuova composizione è la seguente (per dose "0,2 ml"):

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02714

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Truleva Rtu» 50 mg/ml.

Estratto provvedimento n. 228 del 12 marzo 2014

Medicinale veterinario TRULEVA RTU 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini, nelle confezioni:

scatola 1 flacone da 50 ml – A.I.C. n. 104269016;

scatola 1 flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104269028;

scatola 10 flaconi da 50 ml – A.I.C. n. 104269030;

scatola 10 flaconi da 100 ml – A.I.C. n. 104269042.

Titolare A.I.C.: società Continental Farmacéutica, S.L. con sede in Rue Laid Burniat, 1 – 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Zoetis Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Roma – via Andrea Doria, 41/M – codice fiscale n. 12000641006.

Oggetto del provvedimento:

Procedura n. FR/V/0221/001/II/005/G - Variazione tipo II: modifica composizione – modifica tempi di attesa – aggiunta confezione, modifica validità;

Procedura n. FR/V/0221/001/IB/007 - Variazione tipo IB: cambio denominazione del medicinale;

Procedura n. FR/V/0221/001/IB/008 - Variazione tipo IB: modifica validità del medicinale confezionato per la vendita;

Procedura n. FR/V/0221/IA/009/G - Variazione tipo IA: modifica nome sito produttivo – aggiunta sito responsabile rilascio lotti – modifica relativa all'attuale sistema di farmacovigilanza descritto nel DDPS.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le modifiche di seguito indicate:

Procedura n. FR/V/0221/001/II/005/G:

modifica della composizione quali-quantitativa degli eccipienti.

La validità con la nuova composizione è ora la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni;

modifica dei tempi di attesa:

Suini - Carne e visceri: da 5 giorni a 2 giorni.

Bovini: - Carne e visceri da 8 giorni a 6 giorni; Latte: zero giorni (invariato).

Immissione in commercio della seguente nuova confezione:

scatola con 1 flacone da 250 ml – A.I.C. n. 104269055.

Procedura n. FR/V/0221/001/IB/007.

Si autorizza la modifica di denominazione del medicinale veterinario:

da: "TRULEVA RTU" 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini;

a: "TRULEVA FLUID SOSPENSIONE" 50 mg/ml sospensione iniettabile per suini e bovini.

Procedura n. FR/V/0221/001/IB/008.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario suddetto come confezionato per la vendita da 18 mesi, come attualmente autorizzato a 24 mesi.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Procedura n. FR/V/0221/001/IA/009/G.

Si autorizzano, inoltre, le seguenti modifiche:

Aggiunta del seguente sito responsabile del rilascio lotti del prodotto finito: Zoetis Belgium SA – rue Laid Burniat 1 – 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A02715

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Depomicina»

Estratto provvedimento n. 226 del 12 marzo 2014

Medicinale veterinario DEPOMICINA.

Confezioni:

flacone da 100 ml in PET - A.I.C. n. 100208014;

flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 100208038.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta MSD Animal Health S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini – 20090 Segrate (MI) - Cod. Fisc. 01148870155.

Modifica: modifica stampati limitatamente alle confezioni da 100 ml, esclusione delle specie destinate alla produzione di alimenti.

Si autorizza, limitatamente alle confezioni da 100 ml del medicinale veterinario indicato in oggetto, l'esclusione delle specie destinate alla produzione di alimenti.

Le confezioni da 100 ml sono ora destinate esclusivamente a cani, gatti, equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano con regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A02716

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rotavec Corona»

Estratto provvedimento n. 225 del 12 marzo 2014

Medicinale veterinario ROTAVEC CORONA.

Confezione: A.I.C. 102923.

Titolare A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi snc - Palazzo Canova - Segrate (MI).

Modifica: numero procedura europea: UK/V/0138/001/II/009.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei limiti della specifica relativa al contenuto di tiomersale nel prodotto finito al termine del periodo di validità così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A02717

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli a partecipare all'aumento di capitale, in favore della Società Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. (CAAN), per la quota di propria spettanza.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2013, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, registrato alla Corte dei Conti in data 17 marzo 2014, n. 754, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale di euro 8,5 milioni, in favore della Società Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. (CAAN), per la quota di propria spettanza, pari ad euro 866.150,00.

14A02755

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-082) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.